

**INFORMATIVA PRE-CONTRATTUALE PER I SERVIZI DI
GESTIONE DI PORTAFOGLI E CONSULENZA INDIPENDENTE**

*ai sensi della Delibera Consob n. 20307 del 15 Febbraio 2018
(di seguito il "Regolamento Intermediari")*

fornita da Alisei SGR S.p.A. a clienti e potenziali clienti

| | | |
|-------------------|---|----------------|
| Sezione 1 | INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI INVESTIMENTO | Pag. 2 |
| Sezione 2 | INFORMATIVA SULLA CLASSIFICAZIONE DEL CLIENTE | Pag. 3 |
| Sezione 3 | INFORMAZIONI SUI SERVIZI DI INVESTIMENTO OFFERTI | Pag. 5 |
| Sezione 4 | INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI | Pag. 10 |
| Sezione 5 | INFORMAZIONI SULLA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DEI FONDI DELLA CLIENTELA | Pag. 16 |
| Sezione 6 | STRATEGIA DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI | Pag. 18 |
| Sezione 7 | POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE | Pag. 20 |
| Sezione 8 | INFORMAZIONI SULLA TRATTAZIONE DEI RECLAMI DELLA CLIENTELA | Pag. 22 |
| Sezione 9 | INFORMAZIONI SULLA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE | Pag. 22 |
| Sezione 10 | INFORMAZIONI SU COSTI E ONERI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI | Pag. 24 |
| Sezione 11 | INFORMAZIONI SU COSTI E ONERI DEL SERVIZIO DI CONSULENZA INDIPENDENTE | Pag. 26 |

1 - INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI INVESTIMENTO.**DATI SOCIETARI DELLA SGR**

| | |
|--|---|
| Denominazione: | Alisei SGR S.p.A. |
| Forma giuridica: | Società per azioni iscritta al registro delle imprese di Milano n.12493200153 |
| Sede legale e amministrativa: | Via San Vittore n. 45, 20123 - Milano. |
| Indirizzo telematico: | alisei@aliseisgr.it |
| Indirizzo posta elettronica certificata (PEC): | aliseisgr@legalmail.it |
| Recapito telefonico: | 02. 48517126 – 02. 48517127. |
| Autorizzazione: | Alisei SGR è autorizzata alla prestazione dei servizi di gestione collettiva del risparmio, gestione di portafogli e consulenza in materia di investimenti dalla Banca d'Italia in data 15/12/2021 ed iscritta all'Albo delle SGR con il n.62. 2.040.000 Euro. |
| Capitale sociale sottoscritto e versato: | Fondo Nazionale di Garanzia, di cui al D.Lgs. 659/1996 (il "Fondo"). Il Fondo indennizza gli investitori, nei limiti e alle condizioni previste nel regolamento operativo del Fondo (il "Regolamento"), per i crediti, rappresentati da strumenti finanziari e/o da denaro, nei confronti di intermediari aderenti al Fondo e derivanti dalla prestazione dei principali servizi di investimento. |
| Sistemi di garanzia a cui la SGR aderisce: | |

Alisei SGR S.p.A. aderisce all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito presso la CONSOB (Arbitro per le Controversie Finanziarie - ACF) secondo il Regolamento di Attuazione dell'articolo 32-ter, commi 1, 2 e 3 del TUF (Camera di Conciliazione Arbitrale).

Alisei SGR è soggetta alla vigilanza di:

- BANCA D'ITALIA Roma – Via Nazionale 91 – 00198. Sito Internet: www.bancaditalia.it.
- CONSOB Roma – Via G.B. Martini 3 – 00198. Milano – via Broletto 7 – 20121. Sito Internet: www.consob.it.

La SGR è autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio, di cui all'art. 1, lett. n) del Decreto Legislativo n. 58, del 24 febbraio 1998 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito il "TUF"), il servizio di gestione di portafogli, nonché il servizio di consulenza in materia di investimenti, di cui all'art. 1, comma 5, lett. d) ed f) del TUF e dei relativi regolamenti di attuazione.

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE TRA IL CLIENTE E LA SGR

Eventuali comunicazioni tra la SGR ed il cliente potranno avvenire in lingua italiana in forma scritta, a mezzo raccomandata A/R, PEC (posta elettronica certificata) oppure per posta elettronica agli indirizzi ed ai recapiti sopra indicati.

2 - INFORMATIVA SULLA CLASSIFICAZIONE DEL CLIENTE.

In base alle norme di legge e/o di regolamento *pro tempore* vigenti si considerano clienti le persone fisiche o giuridiche per conto delle quali la SGR presta servizi di investimento e/o accessori.

In attuazione della normativa di recepimento della Direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (c.d. Direttiva MiFID II), gli intermediari comunicano ai clienti la loro classificazione in una delle tre seguenti categorie:

- a) cliente professionale (privato ovvero pubblico);
- b) controparte qualificata;
- c) cliente al dettaglio.

Analogamente a quanto stabilito dalla previgente disciplina, alla predetta classificazione corrisponde un diverso grado di tutela attribuito dalla normativa in materia di servizi di investimento, principalmente per quanto riguarda gli obblighi informativi a carico degli intermediari, la valutazione di adeguatezza o appropriatezza dei servizi, strumenti finanziari o prodotti di investimento offerti o richiesti, la *best execution*, la gestione degli ordini, la rendicontazione periodica, il contenuto dei contratti ed, in generale, le regole di condotta previste dalla MiFID II.

Si ricorda comunque che è facoltà del cliente richiedere una diversa classificazione o rispetto ad un particolare servizio od operazione di investimento o tipo di operazione o di prodotto. La suddetta richiesta (la cui efficacia sarebbe comunque subordinata all'accettazione da parte della scrivente, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dall'ordinamento e dalle procedure interne della SGR per la classificazione quale cliente professionale di cui al successivo paragrafo 1.3.1) dovrà - all'occorrenza - essere inoltrata per iscritto presso la sede della SGR.

Si riportano di seguito le principali caratteristiche di ciascuna delle categorie sopra indicate:

1. CLIENTE PROFESSIONALE

Un cliente professionale è un cliente che possiede l'esperienza, la conoscenza e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume.

In particolare, la classificazione quale cliente professionale comporta un minor grado di "protezione" riconosciuto dall'ordinamento relativamente, in sintesi, ai seguenti aspetti:

- modalità e termini delle informazioni;
- valutazione dell'appropriatezza e dell'adeguatezza. La SGR può presumere l'appropriatezza dei servizi, strumenti, operazioni o tipi di operazioni nel caso di rapporti con un "cliente professionale";
- contenuto, forma e modalità di trasmissione nel caso di comunicazioni relative all'esecuzione di ordini;
- contenuto e modalità della strategia di esecuzione e di trasmissione degli ordini;
- obblighi informativi relativi alle procedure di gestione degli ordini.

1.1 CLIENTI PROFESSIONALI PRIVATI DI DIRITTO.

Ai sensi del Regolamento Intermediari, si intendono clienti professionali di diritto per tutti i servizi e gli strumenti di investimento:

(i) i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali:

- banche;
- imprese di investimento;
- altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
- imprese di assicurazione;
- organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;
- fondi pensione e società di gestione di tali fondi;
- negozianti per conto proprio di merci e/o strumenti derivati su merci;
- soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione nonchè al sistema di compensazione e garanzia (*locals*);
- altri investitori istituzionali;
- agenti di cambio;

(ii) le imprese di grandi dimensioni che presentano, a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:

- totale di bilancio € 20.000.000,00;
- fatturato netto € 40.000.000,00;
- fondi propri € 2.000.000,00;

(iii) gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.

I clienti professionali di diritto possono - previa conclusione di apposito accordo scritto con la SGR che stabilisca i servizi, le operazioni e i prodotti ai quali si applica tale trattamento - richiedere per iscritto in qualsiasi momento alla SGR stessa di essere considerati come clienti al dettaglio e così ottenere un livello più elevato di protezione.

ALLEGATO 1

In ogni caso è onere del cliente professionale di diritto richiedere un livello più elevato di protezione ove ritenga di non essere in grado di valutare o gestire correttamente i rischi assunti.

1.2 CLIENTI PROFESSIONALI PUBBLICI

Rientrano in questa categoria i soggetti pubblici che soddisfano i requisiti di cui al regolamento emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 6, comma 2 *sexies*, del TUF.

1.3 CLIENTI PRIVATI TRATTATI COME PROFESSIONALI SU LORO RICHIESTA

Ai sensi del Regolamento Intermediari gli intermediari possono, alle condizioni di cui al successivo articolo 1.3.1, trattare i clienti diversi da quelli professionali di diritto - **che ne abbiano fatto espressa richiesta scritta** - come clienti professionali.

1.3.1 In particolare, in applicazione della specifica procedura predisposta dalla SGR ai sensi del richiamato Regolamento Intermediari, i clienti che ne abbiano fatto richiesta debbono essere sottoposti ad una valutazione, all'esito della quale dovranno essere tassativamente soddisfatti almeno due dei seguenti requisiti:

- il Cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
- il valore del portafoglio di strumenti finanziari del Cliente – inclusi i depositi in contante - è superiore ad euro 500.000;
- il Cliente¹ lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.

In caso di persone giuridiche la valutazione di cui sopra è condotta con riferimento alla persona autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica medesima.

In caso di esito favorevole della predetta procedura di valutazione, l'eventuale classificazione quale Cliente professionale comporta la disapplicazione di alcune regole di condotta previste per la prestazione dei servizi di investimento nei confronti dei clienti non professionali ed un conseguente minor grado di "protezione" relativamente ai seguenti aspetti:

- modalità e termini delle informazioni;
- valutazione dell'appropriatezza e dell'adeguatezza. La SGR può presumere l'appropriatezza dei servizi, strumenti, operazioni o tipi di operazioni nel caso di rapporti con un "cliente professionale";
- contenuto, forma e modalità di trasmissione nel caso di comunicazioni relative all'esecuzione di ordini;
- contenuto e modalità della strategia di esecuzione e di trasmissione degli ordini;
- obblighi informativi relativi alle procedure di gestione degli ordini.

2 CONTROPARTI QUALIFICATE

2.1 Sono controparti qualificate ai sensi del Regolamento Intermediari i clienti di seguito elencati cui sono prestati i servizi di esecuzione di ordini e/o di negoziazione per conto proprio e/o di ricezione e trasmissione ordini:

- le SGR, le imprese di investimento UE, le banche, le imprese di assicurazione, gli OICR, i gestori (SGR, SICAV, SICAF, GEFIA), i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del D.lgs. n. 385/1993, le società di cui all'articolo 18 bancario, le società di cui all'articolo 18 del D.lgs. n. 385/1993, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i Governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico; le altre categorie di soggetti privati individuati con regolamento dalla Consob, sentita Banca d'Italia, nel rispetto dei criteri di cui alla Direttiva 2014/65/UE e alle relative misure di esecuzione; in proposito Consob esercitando la facoltà attribuitale dal TUF ha stabilito che sono, altresì, controparti qualificate le imprese di cui all'Allegato n. 3 punti (1) e (2) del regolamento Intermediari non richiamati nel precedente alinea, nonché le imprese che siano qualificate come tali, ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, della Direttiva n. 2014/65 UE (MiFID II), dall'ordinamento dello Stato UE in cui hanno sede o che siano sottoposte a identiche condizioni e requisiti nello Stato non-UE in cui hanno sede;
- le categorie corrispondenti a quelle indicate in precedenza di soggetti di Paesi non appartenenti all'Unione europea.

(1) In caso di persona giuridica, la dichiarazione si intende riferita al legale rappresentante munito dei poteri necessari a rilasciare la dichiarazione medesima.

3 - INFORMAZIONI SUI SERVIZI DI INVESTIMENTO OFFERTI.

3.1 - Informativa relativa al servizio di gestione di portafogli.

Il servizio di gestione di portafogli consiste nella gestione su base discrezionale individualizzata del patrimonio conferito dal cliente, tramite l'effettuazione di operazioni di investimento in strumenti finanziari disposte dalla SGR nel rispetto dei criteri e limiti contrattualmente stabiliti. La scelta degli investimenti è effettuata a partire dall'analisi dei rischi e delle opportunità delle principali categorie di investimento (azioni, obbligazioni, materie prime, divise, mercati immobiliari, ecc...) al fine di ottimizzare gli effetti della diversificazione di portafoglio degli stessi. Inoltre, vengono privilegiati gli asset liquidi, che possono essere smobilizzati in un'ottica di breve periodo, preferibilmente negoziati su mercati regolamentati. Successivamente vengono svolte analisi fondamentali di tipo macroeconomiche e di tipo microeconomiche, al fine di selezionare gli investimenti con maggior attrattività intesa come differenza tra il valore corrente di mercato e il valore potenziale atteso. Infine, mediante l'ausilio dell'analisi tecnica, il gestore cerca di ottimizzare i termini temporali per l'acquisto e la vendita degli strumenti finanziari selezionati.

Il servizio di gestione di portafogli è svolto in maniera differenziata a seconda delle diverse linee di gestione mediante operazioni aventi ad oggetto i seguenti strumenti finanziari: titoli azionari, titoli obbligazionari, strumenti monetari, liquidità, ETC ed ETN (rappresentativi dell'andamento di materie prime, di valute e dei mercati immobiliari), quote ed azioni di OICR (fondi comuni di investimento, ETF e SICAV) che investono nelle categorie precedentemente indicate.

Gli strumenti finanziari utilizzati sono, nella maggior parte dei casi, semplici e negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC e caratterizzati da un buon grado di liquidità.

Gli strumenti finanziari oggetto di investimento possono essere denominati in qualsiasi divisa indipendentemente dalla nazionalità dell'emittente e/o dal mercato di quotazione/trattazione. La gestione dell'esposizione valutaria è di tipo attivo, pertanto il portafoglio gestito potrà anche essere esposto ai rischi ed alle opportunità collegati alle variazioni dei tassi di cambio.

Gli emittenti degli strumenti finanziari oggetto dell'attività di investimento possono appartenere a qualsiasi categoria: emittenti sovrani, organismi sovranazionali o entità da questi garantiti, nonché emittenti societari, senza limitazioni di tipo dimensionale, geografico o settoriale/merceologico.

Ferma restando l'attività di valutazione del merito di credito degli emittenti e della congruità del relativo premio al rischio, non sono previsti limiti con riferimento al merito di credito degli emittenti. La SGR potrà dunque investire anche in titoli non "investment grade" qualora ciò sia ritenuto funzionale al perseguimento degli obiettivi della gestione di portafogli.

L'utilizzo di strumenti finanziari complessi è limitato al 50% del portafoglio totale. A tal proposito la SGR ha recepito le raccomandazioni emanate dalla CONSOB, con Comunicazione n. 0097996/14 del 22 Dicembre 2014, in merito ai prodotti finanziari complessi distribuibili alla clientela al dettaglio, c.d. retail, seguendo l'approccio dell'European Securities and Markets Authority (ESMA). La SGR ha predisposto una specifica politica sugli strumenti finanziari complessi, le cui caratteristiche sono esemplificate nell'informativa precontrattuale. La SGR è a disposizione in ogni momento per informazioni dettagliate sui predetti investimenti e sulla relativa politica di investimento.

L'utilizzo di strumenti finanziari illiquidi è limitato a valori non superiori al 10% del portafoglio totale.

L'utilizzo di strumenti finanziari derivati è consentito sia con finalità di copertura dei rischi connessi alle posizioni detenute nei portafogli gestiti, sia con finalità diverse quali: arbitraggio (per sfruttare eventuali disallineamenti dei prezzi tra gli strumenti derivati e il loro sottostante), riduzione dei costi di intermediazione, riduzione dei tempi di esecuzione, investimento per assumere posizioni lunghe nette o corte nette al fine di cogliere specifiche opportunità di mercato.

La leva dei portafogli in gestione, comprensiva degli strumenti finanziari derivati, non è mai superiore ad 1 e pertanto non comporterà obbligazioni che impegnino il Cliente oltre il patrimonio gestito.

Gli eventuali limiti, gli obiettivi di gestione ed il livello di rischio entro il quale il gestore può esercitare la sua discrezionalità ed eventuali specifiche restrizioni a tale discrezionalità, sono specifici di ogni singola linea di gestione.

L'indicatore del livello di rischio adottato nell'ambito delle caratteristiche delle linee di gestione di portafogli è la "volatilità annuale media calcolata sugli ultimi dodici mesi". Si precisa che esso costituisce esclusivamente un indicatore di rischio, associato alla linea sottoscritta dal cliente e determinato sulla base dei risultati delle serie storiche delle linee di gestione fino ad oggi collocate dalla SGR ed aventi analoghe caratteristiche rapportate a quella di strumenti di mercato rappresentativi del medesimo tipo di rischio. Suddetto indicatore di rischio non rappresenta, pertanto, alcun impegno contrattuale della Società verso la clientela.

La volatilità di uno strumento finanziario (di un indice, di un'azione o di un portafoglio) è definibile come lo scostamento delle variazioni percentuali dei prezzi rispetto al loro valore medio ed è un indicatore della rischiosità dell'investimento: quanto più elevato è il grado di volatilità, tanto maggiore è la possibilità che il valore dello strumento finanziario (indice, azione o portafoglio) possa essere superiore ovvero inferiore rispetto al suo valore medio.

La SGR non ha in essere deleghe di gestione conferite a intermediari terzi.

Di seguito vengono descritte le caratteristiche delle singole linee di gestione patrimoniale offerte dalla SGR.

LINEA DI GESTIONE: FLESSIBILE DINAMICA

Caratteristiche: nella linea di gestione flessibile dinamica la quota di investimenti in titoli azionari del portafoglio può variare fino ad un massimo pari al 100% del portafoglio stesso. Il rendimento del portafoglio viene ricercato attraverso una gestione opportunistica delle scelte di investimento che sono effettuate dal gestore con lo scopo di posizionarsi, di volta in volta, nelle diverse classi di attività (azioni, obbligazioni, materie prime, valute, mercati immobiliari, liquidità, ecc...), al fine di ottimizzare gli effetti della diversificazione delle opportunità di rischio e rendimento delle stesse nel medio periodo.

Il rischio di questo tipo di gestione è associabile alla volatilità dei prezzi, dei tassi di interesse, delle fluttuazioni dei cambi ed alla tipologia degli emittenti.

Obiettivo di gestione: la linea flessibile dinamica mira alla crescita del capitale nel lungo periodo, tollerando “elevate” oscillazioni del valore del portafoglio, anche a fronte di un’elevata movimentazione.

Orizzonte temporale di investimento: superiore a 5 anni.

Profilo di rischio: la linea flessibile dinamica si rivolge all’investitore che punti alla crescita del capitale investito, con assunzione di un livello di rischio alto.

Indicatore del livello di rischio del patrimonio gestito: volatilità annua pari al 40% massimo.

Conferimento iniziale minimo: 500.000 euro.

Commissioni: cfr. Allegato 5 al Contratto di gestione patrimoniale.

Misura massima della leva finanziaria: 1.

Liquidità: temporaneamente potrà essere detenuta liquidità in relazione all’attività di gestione.

Categorie di strumenti finanziari: la gestione di portafoglio è svolta mediante operazioni aventi ad oggetto le seguenti categorie di strumenti finanziari:

- strumenti finanziari di natura azionaria, ETF ed OICR che investono nelle medesime categorie, fino al 100% del portafoglio;
- strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria, ETF ed OICR che investono nelle medesime categorie, fino al 100% del portafoglio;
- strumenti finanziari complessi (tra cui ETC, ETN, titoli strutturati, subordinati, perpetui, ecc.) fino al 50% del portafoglio totale;
- strumenti finanziari illiquidi fino al 10% del portafoglio totale;
- strumenti finanziari derivati sia con finalità di copertura dei rischi connessi alle posizioni detenute nei portafogli gestiti, sia con finalità diverse quali: arbitraggio (per sfruttare eventuali disallineamenti dei prezzi tra gli strumenti derivati e il loro sottostante), riduzione dei costi di intermediazione, riduzione dei tempi di esecuzione, investimento per assumere posizioni lunghe nette o corte nette al fine di cogliere specifiche opportunità di mercato.

Gli strumenti finanziari sopra indicati:

- potranno appartenere a qualsiasi categoria: emittenti sovrani, organismi sovranazionali o entità da questi garantiti, nonché emittenti societari, senza limitazioni di tipo dimensionale, geografico o settoriale/merceologico;
- potranno essere denominati in qualsiasi divisa indipendentemente dalla nazionalità dell’emittente e/o dal mercato di quotazione/trattazione;
- saranno negoziati sui mercati regolamentati ovvero OTC e caratterizzati da un buon grado di liquidità; per gli OICR tale condizione è rispettata in caso di investimento in exchange traded funds (ETF) nonché in fondi chiusi ammessi a quotazione.
- Il patrimonio nel suo complesso avrà una durata finanziaria (duration) non superiore a 7 anni.

LINEA DI GESTIONE: FLESSIBILE EQUILIBRATA

Caratteristiche: nella linea di gestione flessibile equilibrata la quota di investimenti in titoli azionari del portafoglio può variare fino ad un massimo pari al 50% del portafoglio stesso. Il rendimento del portafoglio viene ricercato attraverso una gestione opportunistica delle scelte di investimento che sono effettuate dal gestore con lo scopo di posizionarsi, di volta in volta, nelle diverse classi di attività (azioni, obbligazioni, materie prime, valute, mercati immobiliari, liquidità, ecc...), al fine di ottimizzare gli effetti della diversificazione delle opportunità di rischio e rendimento delle stesse nel medio periodo.

Il rischio di questo tipo di gestione è associabile alla volatilità dei prezzi, dei tassi di interesse, delle fluttuazioni dei cambi ed alla tipologia degli emittenti.

Obiettivo di gestione: la linea flessibile equilibrata mira alla conservazione e crescita del capitale nel medio-lungo periodo, tollerando “elevate” oscillazioni del valore del portafoglio.

Orizzonte temporale di investimento: 5 anni.

Profilo di rischio: la linea flessibile equilibrata si rivolge all’investitore che punti alla crescita del capitale investito, con assunzione di un livello di rischio medio-alto.

Indicatore del livello di rischio del patrimonio gestito: volatilità annua pari al 20% massimo.

Conferimento iniziale minimo: 500.000 euro.

Commissioni: cfr. Allegato 5 al Contratto di gestione patrimoniale.

Misura massima della leva finanziaria: 1.

Liquidità: temporaneamente potrà essere detenuta liquidità in relazione all’attività di gestione.

Categorie di strumenti finanziari: la gestione di portafoglio è svolta mediante operazioni aventi ad oggetto le seguenti categorie di strumenti finanziari:

- strumenti finanziari di natura azionaria, ETF ed OICR che investono nelle medesime categorie, fino al 50% del portafoglio;

ALLEGATO 1

- strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria, ETF ed OICR che investono nelle medesime categorie, fino al 100% del portafoglio;
- strumenti finanziari complessi (tra cui ETC, ETN, titoli strutturati, subordinati, perpetui, ecc.) fino al 50% del portafoglio totale;
- strumenti finanziari illiquidi fino al 10% del portafoglio totale;
- strumenti finanziari derivati sia con finalità di copertura dei rischi connessi alle posizioni detenute nei portafogli gestiti, sia con finalità diverse quali: arbitraggio (per sfruttare eventuali disallineamenti dei prezzi tra gli strumenti derivati e il loro sottostante), riduzione dei costi di intermediazione, riduzione dei tempi di esecuzione, investimento per assumere posizioni lunghe nette o corte nette al fine di cogliere specifiche opportunità di mercato.

Gli strumenti finanziari sopra indicati:

- potranno appartenere a qualsiasi categoria: emittenti sovrani, organismi sovranazionali o entità da questi garantiti, nonché emittenti societari, senza limitazioni di tipo dimensionale, geografico o settoriale/merceologico;
- potranno essere denominati in qualsiasi divisa indipendentemente dalla nazionalità dell'emittente e/o dal mercato di quotazione/trattazione;
- saranno negoziati sui mercati regolamentati ovvero OTC e caratterizzati da un buon grado di liquidità; per gli OICR tale condizione è rispettata in caso di investimento in exchange traded funds (ETF) nonché in fondi chiusi ammessi a quotazione.
- Il patrimonio nel suo complesso avrà una durata finanziaria (duration) non superiore a 7 anni.

LINEA DI GESTIONE: FLESSIBILE ARMONICA

Caratteristiche: nella linea di gestione flessibile armonica la quota di investimenti in titoli azionari del portafoglio può variare fino ad un massimo pari al 30% del portafoglio stesso. Il rendimento del portafoglio viene ricercato attraverso una gestione opportunistica delle scelte di investimento che sono effettuate dal gestore con lo scopo di posizionarsi, di volta in volta, nelle diverse classi di attività (azioni, obbligazioni, materie prime, valute, mercati immobiliari, liquidità, ecc...), al fine di ottimizzare gli effetti della diversificazione delle opportunità di rischio e rendimento delle stesse nel medio periodo.

Il rischio di questo tipo di gestione è associabile alla volatilità dei prezzi, dei tassi di interesse, delle fluttuazioni dei cambi ed alla tipologia degli emittenti.

Obiettivo di gestione: la linea flessibile armonica mira alla conservazione e crescita del capitale nel medio periodo, tollerando "moderate" oscillazioni del valore del portafoglio.

Orizzonte temporale di investimento: 4 anni.

Profilo di rischio: la linea flessibile armonica si rivolge all'investitore che punti alla crescita del capitale investito, con assunzione di un livello di rischio medio.

Indicatore del livello di rischio del patrimonio gestito: volatilità annua pari al 12% massimo.

Conferimento iniziale minimo: 500.000 euro.

Commissioni: cfr. Allegato 5 al Contratto di gestione patrimoniale.

Misura massima della leva finanziaria: 1.

Liquidità: temporaneamente potrà essere detenuta liquidità in relazione all'attività di gestione.

Categorie di strumenti finanziari: la gestione di portafoglio è svolta mediante operazioni aventi ad oggetto le seguenti categorie di strumenti finanziari:

- strumenti finanziari di natura azionaria, ETF ed OICR che investono nelle medesime categorie, fino al 30% del portafoglio;
- strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria, ETF ed OICR che investono nelle medesime categorie, fino al 100% del portafoglio;
- strumenti finanziari complessi (tra cui ETC, ETN, titoli strutturati, subordinati, perpetui, ecc.) fino al 50% del portafoglio totale;
- strumenti finanziari illiquidi fino al 10% del portafoglio totale;
- strumenti finanziari derivati sia con finalità di copertura dei rischi connessi alle posizioni detenute nei portafogli gestiti, sia con finalità diverse quali: arbitraggio (per sfruttare eventuali disallineamenti dei prezzi tra gli strumenti derivati e il loro sottostante), riduzione dei costi di intermediazione, riduzione dei tempi di esecuzione, investimento per assumere posizioni lunghe nette o corte nette al fine di cogliere specifiche opportunità di mercato.

Gli strumenti finanziari sopra indicati:

- potranno appartenere a qualsiasi categoria: emittenti sovrani, organismi sovranazionali o entità da questi garantiti, nonché emittenti societari, senza limitazioni di tipo dimensionale, geografico o settoriale/merceologico;
- potranno essere denominati in qualsiasi divisa indipendentemente dalla nazionalità dell'emittente e/o dal mercato di quotazione/trattazione;
- saranno negoziati sui mercati regolamentati ovvero OTC e caratterizzati da un buon grado di liquidità; per gli OICR tale condizione è rispettata in caso di investimento in exchange traded funds (ETF) nonché in fondi chiusi ammessi a quotazione.
- Il patrimonio nel suo complesso avrà una durata finanziaria (duration) non superiore a 5 anni.

LINEA DI GESTIONE: BILANCIATA GLOBAL MULTIASSET

Caratteristiche: nella linea di gestione bilanciata global multiasset la quota di investimenti in titoli azionari del portafoglio può variare tra un minimo pari al 15% ad un massimo pari al 40% del portafoglio stesso. La linea bilanciata global multiasset prevede un approccio dinamico sui mercati, in termini di asset allocation geografica, valutaria, settoriale e di tipologia di strumenti finanziari utilizzabili. Il gestore, al fine di perseguire una strategia volta ad ottimizzare la diversificazione di portafoglio per il cliente, tenderà a privilegiare l'utilizzo di ETF identificativi delle diverse asset class, ricorrendo allo stock picking solo in via residuale, per operazioni su singole società ad ampio flottante.

L'obiettivo di investimento viene perseguito attraverso scelte di investimento che sono effettuate dal gestore con lo scopo di posizionarsi, di volta in volta, nelle classi di attività (azioni, obbligazioni, valute, materie prime, liquidità, ecc...), che presentino le migliori prospettive del rapporto rischio/rendimento nel medio periodo, anche in divise diverse dall'euro.

Il rischio di questo tipo di gestione è associabile alla volatilità dei prezzi, dei tassi di interesse, delle fluttuazioni dei cambi ed alla tipologia degli emittenti.

Obiettivo di gestione: la linea bilanciata global multiasset mira alla conservazione e crescita del capitale nel medio periodo, tollerando "moderate" oscillazioni del valore del portafoglio.

Orizzonte temporale di investimento: tra 3 e 5 anni.

Profilo di rischio: la linea bilanciata global multiasset si rivolge all'investitore che punti alla rivalutazione del capitale investito, con assunzione di un livello di rischio medio.

Indicatore del livello di rischio del patrimonio gestito: volatilità annua pari al 15% massimo.

Conferimento iniziale minimo: 500.000 euro.

Commissioni: cfr. Allegato 5 al Contratto di gestione patrimoniale.

Misura massima della leva finanziaria: 1.

Liquidità: temporaneamente potrà essere detenuta liquidità in relazione all'attività di gestione.

Categorie di strumenti finanziari: la gestione di portafoglio è svolta mediante operazioni aventi ad oggetto le seguenti categorie di strumenti finanziari:

- strumenti finanziari di natura azionaria, ETF ed OICR che investono nelle medesime categorie, da un minimo del 15% ad un massimo pari al 40% del portafoglio;
- strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria, ETF ed OICR che investono nelle medesime categorie, fino all'85% del portafoglio;
- strumenti finanziari complessi (tra cui ETC, ETN, titoli strutturati, subordinati, perpetui, ecc.) fino al 50% del portafoglio totale;
- strumenti finanziari illiquidi fino al 10% del portafoglio totale;
- strumenti finanziari derivati sia con finalità di copertura dei rischi connessi alle posizioni detenute nei portafogli gestiti, sia con finalità diverse quali: arbitraggio (per sfruttare eventuali disallineamenti dei prezzi tra gli strumenti derivati e il loro sottostante), riduzione dei costi di intermediazione, riduzione dei tempi di esecuzione, investimento per assumere posizioni lunghe nette o corte nette al fine di cogliere specifiche opportunità di mercato.

Gli strumenti finanziari sopra indicati:

- potranno appartenere a qualsiasi categoria: emittenti sovrani, organismi sovranazionali o entità da questi garantiti, nonché emittenti societari, senza limitazioni di tipo dimensionale, geografico o settoriale/merceologico;
- potranno essere denominati in qualsiasi divisa indipendentemente dalla nazionalità dell'emittente e/o dal mercato di quotazione/trattazione;
- saranno negoziati sui mercati regolamentati ovvero OTC e caratterizzati da un buon grado di liquidità; per gli OICR tale condizione è rispettata in caso di investimento in exchange traded funds (ETF) nonché in fondi chiusi ammessi a quotazione.
- Il patrimonio nel suo complesso avrà una durata finanziaria (duration) non superiore a 5 anni.

LINEA DI GESTIONE: TOP O PERSONALIZZATA

Caratteristiche: la linea di gestione top o personalizzata, prevede un approccio dinamico circa l'esposizione ai mercati e la selezione degli strumenti finanziari.

La linea consente all'investitore, con il supporto della SGR, di stabilire inizialmente l'asset allocation di portafoglio e modificarne successivamente senza vincoli temporali la suddetta composizione, in termini di strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, materie prime, valute, mercati immobiliari, liquidità, ecc...), allocazione geografica, valutaria, settoriale.

La possibilità di variazione dell'asset allocation della linea può determinare un'accentuata variabilità nella valorizzazione ed una elevata movimentazione, aumentandone il livello di rischio.

Le eventuali asset allocation successive, comunicate dall'investitore alla SGR, costituiscono istruzioni particolari del cliente. Ovvero i moduli di composizione successivi dell'asset allocation sottoscritti dall'investitore costituiscono parte integrante del contratto.

Il rischio di questo tipo di gestione è associabile alla volatilità dei prezzi, dei tassi di interesse, delle fluttuazioni dei cambi ed alla tipologia degli emittenti.

Obiettivo di gestione: la linea top o personalizzata mira ad una (scelta tra: significativa rivalutazione, crescita, conservazione) del capitale nel (scelta tra: lungo, medio-lungo, medio) periodo, tollerando (scelta tra: "elevate", "moderate", "basse") oscillazioni del valore del portafoglio, orientata alla realizzazione di performance assolute.

Orizzonte temporale di investimento: (scelta tra: oltre i 7 anni, fino a 7 anni, fino a 5 anni).

ALLEGATO 1

Profilo di rischio: la linea top o personalizzata si rivolge all'investitore che punti alla (scelta tra: significativa rivalutazione, crescita, conservazione) del capitale investito, con assunzione di un livello di rischio (scelta tra: alto, medio-alto, medio, basso).

Indicatore del livello di rischio del patrimonio gestito: volatilità annua pari al 40% massimo.

Conferimento iniziale minimo: 1.000.000 euro.

Commissioni: cfr. Allegato 5 al Contratto di gestione patrimoniale.

Misura massima della leva finanziaria: 1.

Liquidità: temporaneamente potrà essere detenuta liquidità in relazione all'attività di gestione.

Categorie di strumenti finanziari: la gestione di portafoglio è svolta mediante operazioni aventi ad oggetto le seguenti categorie di strumenti finanziari:

- strumenti finanziari di natura azionaria, ETF ed OICR che investono nelle medesime categorie, fino al 100% massimo del portafoglio;
- strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria, ETF ed OICR che investono nelle medesime categorie, fino al 100% massimo del portafoglio;
- strumenti finanziari complessi (tra cui ETC, ETN, titoli strutturati, subordinati, perpetui, ecc.) fino al 50% del portafoglio totale;
- strumenti finanziari illiquidi fino al 10% del portafoglio totale;
- strumenti finanziari derivati sia con finalità di copertura dei rischi connessi alle posizioni detenute nei portafogli gestiti, sia con finalità diverse quali: arbitraggio (per sfruttare eventuali disallineamenti dei prezzi tra gli strumenti derivati e il loro sottostante), riduzione dei costi di intermediazione, riduzione dei tempi di esecuzione, investimento per assumere posizioni lunghe nette o corte nette al fine di cogliere specifiche opportunità di mercato.

Gli strumenti finanziari sopra indicati:

- potranno appartenere a qualsiasi categoria: emittenti sovrani, organismi sovranazionali o entità da questi garantiti, nonché emittenti societari, senza limitazioni di tipo dimensionale, geografico o settoriale/merceologico;
- potranno essere denominati in qualsiasi divisa indipendentemente dalla nazionalità dell'emittente e/o dal mercato di quotazione/trattazione;
- saranno negoziati sui mercati regolamentati ovvero OTC e caratterizzati da un buon grado di liquidità; per gli OICR tale condizione è rispettata in caso di investimento in exchange traded funds (ETF) nonché in fondi chiusi ammessi a quotazione.
- Il patrimonio nel suo complesso avrà una durata finanziaria (duration) non superiore a 10 anni.

3.2 - Informativa relativa al servizio di consulenza indipendente in materia di investimenti in strumenti finanziari.

Il servizio di consulenza in materia di investimenti su base indipendente (di seguito la "Consulenza Indipendente") ai sensi dell'art. 24-bis del TUF verrà prestato dalla SGR, fornendo raccomandazioni personalizzate in merito alle operazioni relative ad uno o più strumenti finanziari. La SGR effettua una valutazione periodica di adeguatezza degli strumenti finanziari raccomandati.

Il servizio viene prestato su base indipendente. La SGR non intrattiene pertanto legami, rapporti legali, economici e contrattuali con nessuno degli emittenti o dei distributori degli strumenti finanziari oggetto delle raccomandazioni. Qualora, nel corso del rapporto, la SGR dovesse intrattenere tali legami, né sarà fornita informativa al Cliente contestualmente alla comunicazione della raccomandazione.

La Consulenza Indipendente può avere ad oggetto le seguenti principali tipologie di strumenti finanziari:

- titoli di capitale (azioni quotate su sede di negoziazione);
- titoli di debito (emessi da Stati, da Organismi Sovranazionali, da Imprese pubbliche e private);
- OICR (*Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio*), Fondi Comuni di Investimento, SICAV (*Società di Investimento a Capitale Variabile*);
- ETF (Exchange Traded Fund), ETN (ETC - Exchange Traded Commodities, ETN - Exchange Traded Notes);
- titoli complessi (per es. titoli strutturati, subordinati, perpetui) e titoli illiquidi.

La SGR ha il divieto di ricevere o trattenere incentivi e la consulenza prestata è basata su di un'analisi ampia delle varie tipologie di strumenti finanziari. A tal fine la SGR valuta una congrua gamma di strumenti finanziari disponibili sul mercato, che siano sufficientemente diversificati in termini di tipologia ed emittenti o fornitori di prodotti in modo tale da garantire che gli obiettivi di investimento del Cliente siano soddisfatti.

Nel processo di selezione adottato per raccomandare gli strumenti finanziari, la SGR prende in considerazione i seguenti fattori: i rischi, i costi e la complessità degli strumenti finanziari.

3.3 - Metodologia di valorizzazione degli strumenti finanziari.

La frequenza della valorizzazione del patrimonio gestito coincide con la frequenza della rendicontazione inviata al Cliente.

La determinazione dei prezzi da applicare agli strumenti finanziari presenti nel patrimonio, ai fini della valutazione dello stesso, è effettuata attingendo alle informazioni rese disponibili da appositi *info providers* secondo i seguenti criteri:

- a) per gli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati (mercati di Stati appartenenti all'OCSE istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle autorità competenti in base alle leggi in vigore nello Stato in cui detti mercati hanno sede), il prezzo è quello ivi rilevato nell'ultimo giorno di mercato aperto del periodo di riferimento. Nel caso di strumenti finanziari negoziati presso più mercati, il prezzo da prendere a riferimento è quello del mercato su cui i titoli risultano maggiormente

ALLEGATO 1

trattati. Nel caso in cui nell'ultimo giorno di mercato aperto del periodo di riferimento non è rilevato alcun prezzo, sono adottati i criteri di valutazione di cui alla lettera b);

- b) per i titoli negoziati sui mercati di cui al precedente punto a) del presente comma e sospesi dalle negoziazioni in data successiva all'acquisto, l'ultimo prezzo rilevato è rettificato sulla base del minore tra tale prezzo e quello di presunto realizzo, calcolato secondo il motivato e prudente apprezzamento dell'intermediario autorizzato. Trascorsi tre mesi dal provvedimento di sospensione i titoli sospesi sono valutati sulla base dei criteri previsti per quelli non negoziati in mercati regolamentati (di cui al punto b); analoga valutazione deve essere effettuata per i titoli sospesi acquisiti dopo la data di sospensione;
- c) per gli strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati di cui alla lettera a), diversi dalle partecipazioni societarie, si conviene che la valorizzazione deve avvenire al costo di acquisto, opportunamente svalutato, o rivalutato, al fine di ricondurre detto costo di acquisto al presumibile valore di realizzo sul mercato, individuato sulla base di un'ampia serie di elementi di informazione, oggettivamente considerati, concernenti la situazione dell'emittente, del paese di residenza e del mercato;
- d) per gli strumenti finanziari derivati non negoziati nei mercati (c.d. O.T.C.) la valutazione deve essere effettuata con riferimento alle condizioni di mercato (c.d. "mark to market");
- e) per i titoli trattati al "corso secco" il prezzo è espresso al "corso secco" con separata evidenziazione del rateo di interesse maturato;
- f) per le quote e le azioni emesse da organismi di investimento collettivo il valore coincide con l'ultima valorizzazione resa nota al pubblico nel periodo di riferimento;
- g) per gli strumenti finanziari denominati in valuta estera il prezzo, individuato per le diverse categorie secondo i criteri sopra indicati, è espresso in euro applicando i relativi cambi rilevati nello stesso giorno di chiusura della rendicontazione. Per i titoli espressi in valute diverse dall'euro, il controvalore è determinato utilizzando le quotazioni dei cambi accertati in mercati aventi rilevanza e significatività internazionale;
- h) nel caso di operazioni in strumenti finanziari con regolamento differito, il prezzo deve essere attualizzato al tasso d'interesse di mercato, privo di rischio, corrispondente alla stessa scadenza di quella di regolamento.

4 – INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI.

LE INFORMAZIONI RIPORTATE NEL PRESENTE CAPITOLO NON DESCRIVONO TUTTI I RISCHI ED ALTRI ASPETTI SIGNIFICATIVI RIGUARDANTI GLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI ED I SERVIZI DI GESTIONE PATRIMONIALE PERSONALIZZATA, MA HANNO LA FINALITA' DI FORNIRE ALCUNE INFORMAZIONI DI BASE SUI RISCHI CONNESSI A TALI SERVIZI.

ULTERIORI INFORMAZIONI – SULLA NATURA E SUI RISCHI DELLE OPERAZIONI – NECESSARIE PER CONSENTIRE AL CLIENTE DI ADOTTARE DECISIONI DI INVESTIMENTO INFORMATE E CONSAPEVOLI, VERRANNO FORNITE AL MOMENTO DELLA RICHIESTA DEL CLIENTE DI OPERARE IN STRUMENTI E PRODOTTI FINANZIARI.

PARTE A. GLI STRUMENTI FINANZIARI

A.1 - I titoli di capitale

Acquistando titoli di capitale (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) si diviene soci della società emittente, partecipando al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo.

In particolare, le azioni attribuiscono al possessore specifici diritti: diritti amministrativi (diritto di voto, diritto di impugnativa delle delibere assembleari, diritto di recesso, diritto di opzione) e diritti economico-patrimoniali (diritto al dividendo, diritto di rimborso).

Le principali categorie speciali di azioni, diverse dalle azioni ordinarie, sono: azioni postergate nelle perdite, che si caratterizzano per la diversa incidenza della partecipazione nelle perdite; azioni privilegiate nella distribuzione degli utili, a cui è attribuita una quota maggiorata di utili rispetto a quella di competenza delle azioni ordinarie, o a cui è attribuita una priorità temporale nella distribuzione degli utili rispetto alle azioni ordinarie; azioni di risparmio, che costituiscono azioni prive del diritto di voto, dotate di particolari privilegi di natura patrimoniale.

A.2 - I diritti di opzione

Sono strumenti finanziari rappresentativi della facoltà, riconosciuta ai soci e ai possessori di obbligazioni convertibili, di sottoscrivere in sede di aumento di capitale o di emissione di un nuovo prestito obbligazionario convertibile, un numero di titoli proporzionale alle azioni già detenute al momento della delibera assembleare relativa alla nuova operazione o potenzialmente detenibili in base al rapporto di conversione relativo alle obbligazioni convertibili ancora in essere.

A.3 - I titoli di debito

Acquistando titoli di debito (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni) si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, il rimborso del capitale prestato. I titoli di debito si differenziano dai titoli di capitale (tra cui le azioni) perché, mentre questi ultimi assicurano al loro titolare il diritto di partecipazione alla gestione della società e un dividendo che è subordinato all'esistenza di utili, i

primi attribuiscono al titolare solo un diritto di credito che deve essere comunque soddisfatto alla scadenza prevista, a prescindere dai risultati dell'esercizio sociale.

Di seguito si riporta una descrizione delle obbligazioni, i principali titoli di debito.

Nelle obbligazioni tradizionali, il sottoscrittore del titolo versa all'emittente una somma di denaro che produce interessi e, ad una scadenza prefissata, viene restituita. Gli interessi possono essere corrisposti periodicamente, durante la vita del titolo, ovvero alla scadenza (zero coupon) e la misura può essere fissa (obbligazioni a tasso fisso) oppure variabile in relazione all'andamento di tassi di mercato (obbligazioni a tasso variabile). In ogni caso, i criteri per la loro determinazione sono stabiliti al momento della sottoscrizione e la loro applicazione non presenta elementi di complessità.

È possibile classificare le obbligazioni in base all'emittente, distinguendo tra obbligazioni emesse da una società commerciale di diritto privato (obbligazioni corporate), obbligazioni emesse da istituzioni ed entità internazionali (obbligazioni sovranazionali) ed obbligazioni emesse da un governo (obbligazioni governative).

Infine vanno menzionati i certificati di deposito, ossia titoli negoziabili (assimilabili a titoli di credito) rappresentativi di depositi a scadenza vincolata, che vengono emessi dalle banche. Il sottoscrittore (depositante) presta alla banca una somma di denaro con vincolo di scadenza (cioè non può richiederne il rimborso anticipato), ricevendo in cambio un titolo rappresentativo del prestito effettuato. Solitamente vengono emessi certificati di deposito con scadenze che possono variare da 6 a 18 mesi che sono detti certificati a breve; esistono però anche certificati con scadenze comprese tra i 18 ed i 60 mesi, detti certificati a medio-lungo termine.

A.4 - Gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)

Per organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) si intendono i fondi comuni di investimento e le società di investimento a capitale variabile (SICAV).

Gli OICR si dividono in OICR armonizzati e OICR non armonizzati. Per OICR armonizzati si intendono i fondi comuni di investimento e le Società di investimento a capitale variabile (SICAV) conformi alla direttiva 2009/65/CE e successive modifiche. Con l'emanazione della suddetta disciplina comunitaria si è inteso prevedere una serie di requisiti minimi relativi alle procedure di autorizzazione, al controllo, alla struttura, alle attività ed alle informazioni ai quali un OICR deve uniformarsi. Il rispetto di tali requisiti di armonizzazione minimi consente, infatti, alla SGR o alla società di investimento a capitale variabile (SICAV) di offrire in un altro paese membro dell'Unione europea rispettivamente le quote di propri fondi comuni e le proprie azioni in regime di libera commercializzazione, essendo assoggettate al controllo da parte dell'autorità di vigilanza del proprio paese di origine.

I fondi non armonizzati, invece, sono caratterizzati da una maggiore libertà di investimento del patrimonio raccolto rispetto ai fondi armonizzati. Ad essi, infatti, non vengono applicati i vincoli e le limitazioni previste dalla legge comunitaria per i fondi armonizzati. I fondi speculativi, per loro natura, sono fondi non armonizzati.

A.4.1) Fondi comuni di investimento

Per fondo comune di investimento si intende il patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte. Il patrimonio del fondo, sia esso aperto o chiuso, può essere raccolto mediante una o più emissioni. I fondi comuni di investimento sono istituiti e gestiti dalle società di gestione del risparmio (SGR). L'attività di gestione si svolge mediante operazioni di acquisto e di vendita e ogni altro atto di amministrazione che sia ritenuto opportuno o utile per incrementare il valore del fondo ed eventualmente distribuirne i proventi ai partecipanti e che non sia precluso dalle norme legislative, dalle disposizioni emanate dagli organi di vigilanza e dalle clausole del regolamento del fondo.

I fondi comuni di investimento possono essere aperti o chiusi, ossia rispettivamente fondi i cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi momento, il rimborso delle quote oppure fondi il cui diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate.

Ogni fondo si caratterizza per avere una composizione del portafoglio predefinita in termini di classi di beni.

Sotto questo profilo, i fondi si dividono in fondi mobiliari e fondi immobiliari; alla categoria dei fondi mobiliari appartengono le seguenti categorie di fondi: (i) azionari, (ii) bilanciati, (iii) obbligazionari; (iv) liquidità, (v) flessibili.

I fondi immobiliari sono invece i fondi comuni che investono in immobili.

A.4.2) Società di investimento a capitale variabile

Le Società di investimento a capitale variabile (SICAV) raccolgono capitali tra i risparmiatori e li investono nei mercati finanziari. Si differenziano dai fondi comuni d'investimento principalmente per il fatto che il sottoscrittore non acquista quote di partecipazione, ma azioni della società. Con l'investimento in SICAV, infatti, si diviene azionista con la possibilità di esercitare il diritto di voto. Oltre alla natura giuridica differente rispetto ai fondi comuni d'investimento, la loro peculiarità consiste nell'elevata specializzazione dei singoli comparti su diverse aree di mercato e/o settori in grado di soddisfare tutte le esigenze d'investimento.

A.4.3) Exchange Traded Funds e Commodities

Gli Exchange Traded Funds (sigla ETF, letteralmente "fondi indicizzati quotati") sono una particolare categoria di fondi o Sicav che sono caratterizzati dall'aver la stessa composizione di un determinato indice di borsa; i certificati rappresentativi delle quote sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. Gli ETF replicano infatti passivamente la composizione di un indice di mercato

(geografico, settoriale, azionario o obbligazionario) e di conseguenza anche il suo rendimento. Gli ETF possono, pertanto, essere definiti come OICR aperti a gestione passiva la cui composizione è vincolata ad un benchmark di riferimento, ossia il paniere di titoli che compone un determinato indice.

Gli Exchange Traded Commodities (sigla ETC) sono strumenti finanziari emessi a fronte dell'investimento diretto dell'emittente o in materie prime fisiche (in questo caso sono definiti ETC physically-backed) o in contratti derivati su materie prime. Il prezzo degli ETC è, pertanto, legato direttamente o indirettamente all'andamento del sottostante.

A.5 - Le obbligazioni strutturate

Sono considerate strutturate le obbligazioni il cui rimborso e/o la cui remunerazione viene indicizzata all'andamento dei prezzi/valori di una delle seguenti attività finanziarie/parametri finanziari (anche mediante l'incorporazione nel titolo di strumenti finanziari derivati):

- i) azioni o panieri di azioni quotate in Borsa in Italia o in un altro stato (*basket linked*);
- ii) indici azionari o panieri di indici azionari (*equity linked*);
- iii) valute (*forex linked*);
- iv) quote o azioni di OICR (fondi comuni e SICAV);
- v) merci per le quali esiste un mercato di riferimento caratterizzato dalla disponibilità di informazioni continue e aggiornate sui prezzi delle attività negoziate;
- vi) tassi di interesse.

Le obbligazioni strutturate hanno come caratteristica comune modalità particolari, e innovative, di calcolo della cedola o del valore di rimborso, a volte particolarmente complesse.

Le obbligazioni strutturate possono essere ammesse alla quotazione ufficiale di borsa.

Occorre però sottolineare che non tutte le obbligazioni strutturate sono quotate su mercati regolamentati e, qualora lo siano, i livelli di liquidità osservati non sono elevati. Questa circostanza può creare difficoltà nel caso in cui il sottoscrittore volesse vendere anticipatamente il proprio titolo, in quanto i prezzi potrebbero non riflettere il valore reale, anche perché il risparmiatore potrebbe trovarsi nelle condizioni di dover vendere l'obbligazione allo stesso emittente in posizione di unico compratore presente sul mercato.

Di seguito si riporta la descrizione delle principali tipologie di obbligazioni strutturate. Tutte le obbligazioni illustrate si caratterizzano per la presenza di elementi di varia complessità in relazione alla determinazione della cedola dovuta al sottoscrittore o all'entità/modalità del rimborso dell'importo sottoscritto. Va pertanto posta una particolare attenzione alla struttura cedolare dell'obbligazione proposta.

Tra le obbligazioni strutturate vanno menzionate le obbligazioni reverse convertible, che in cambio della prospettiva di incassare una cedola particolarmente elevata, comportano però il rischio per l'investitore di ricevere alla scadenza, in luogo del capitale inizialmente versato, un numero di azioni il cui controvalore è inferiore all'investimento originario (e pertanto non sono strettamente assimilabili alle obbligazioni tradizionali);

le obbligazioni linked, ossia obbligazioni il cui rendimento a scadenza è collegato all'andamento di determinati prodotti finanziari o reali, quali azioni o panieri di azioni (*equity linked*), indici (*index linked*), tassi di cambio (*forex linked*), merci (*commodities linked*), fondi comuni di investimento (*funds linked*) o altro;

le obbligazioni step up e step down in cui le cedole pur essendo fisse, crescono o decrescono nel tempo;

le obbligazioni callable, ossia obbligazioni che attribuiscono all'emittente la facoltà di rimborsare anticipatamente il prestito.

A.6 – Prodotti e Strumenti finanziari complessi

La SGR ha recepito le raccomandazioni attuate dalla CONSOB, con Comunicazione n. 0097996/14 del 22 Dicembre 2014, in merito ai prodotti finanziari complessi distribuibili alla clientela al dettaglio, c.d. *retail*, seguendo l'approccio dell'*European Securities and Markets Authority* (ESMA).

Nell'ambito delle definizioni di strumenti finanziari ai sensi degli artt. 1, comma 1-bis e 2 del Decreto legislativo 24 Febbraio 1998, n. 58 (TUF), la SGR ha identificato le seguenti tipologie, quali strumenti che possono presentare caratteristiche di complessità (e potenziale illiquidità):

- TITOLI DI DEBITO (Obbligazioni subordinate, Obbligazioni strutturate, Obbligazioni perpetue, Obbligazioni *callable* e *putable*);
- OICR *alternative* o speculativi (Hedge Funds);
- STRUMENTI DERIVATI (Derivati OTC, *Asset Basket Securities*, Credit Linked, Covered Warrants, Certificates e Notes, altri strumenti derivati);
- PRODOTTI ASSICURATIVI (Polizze di RAMO III -unit ed index linked-, Polizze di RAMO V -capitalizzazione-).

La SGR utilizza nella propria valutazione anche gli elementi sistematici della nozione di "complessità" di un prodotto finanziario, come indicato dall'ESMA nel documento "*Guidelines on complex debt instruments and structured deposits*" del 26 Novembre 2015 e dalla disciplina MiFID:

- presenza di elementi opzionali (relativi ad uno o più fattori di rischio), condizioni e/o meccanismi di amplificazione dell'andamento del sottostante (effetto leva) nella formula di determinazione del pay-off del prodotto finanziario, e/o
- limitata osservabilità del sottostante (ad es. indici proprietari, portafogli di crediti cartolarizzati, asset non scambiati in mercati trasparenti) con conseguente difficoltà di valorizzazione dello strumento, e/o
- illiquidità (ad es. strumento non negoziato su alcuna *trading venue*) o difficoltà di liquidabilità dell'investimento (ad es. assenza di controparti istituzionali di mercato, alti costi di smobilizzo, barriere all'uscita);

e più in generale gli strumenti con le seguenti caratteristiche:

ALLEGATO 1

- gli strumenti derivati (o che incorporano uno strumento derivato),
- gli strumenti collegati ad uno o più strumenti finanziari dei quali è difficile comprendere i rischi o i prevedibili risultati,
- gli strumenti collegati ad indici opachi e diversi dagli indici finanziari di maggiore diffusione,
- gli strumenti che prevedono barriere o costi al disinvestimento,
- gli strumenti che presentano combinazioni di performance che coinvolgono diverse variabili finanziarie o formule matematiche complesse,
- gli strumenti che contengono clausole di protezione del capitale parziali che possono venir meno in funzione di determinati eventi.

Per quanto riguarda gli investimenti in strumenti finanziari emessi da Banche ed Imprese di investimento dell'UE, si fa presente che nel Novembre 2015 è stata recepita nell'ordinamento italiano, la direttiva 2014/59/UE (c.d. Banking Resolution and Recovery Directive, "BRRD"), che ha istituito nell'ambito dell'Unione Europea un regime armonizzato in tema di prevenzione e gestione delle crisi delle banche e delle imprese di investimento, riconducibile al termine inglese "bail-in" ("salvataggio interno").

La normativa, in vigore dal 1° Gennaio 2016 prevede che, in caso di crisi bancaria imminente, ed in assenza di soluzioni alternative di natura privata, le competenti Autorità possano attivare misure volte a sostenere la continuità nella prestazione di servizi economici essenziali forniti dalla banca all'economia, minimizzando l'intervento finanziario pubblico. Per tali considerazioni azionisti e obbligazionisti della banca in stato di crisi imminente potranno venir chiamati a contribuire per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in misura adeguata (ma mai in misura superiore alle perdite che sopporterebbero in caso di liquidazione della stessa secondo le procedure ordinarie).

Conseguentemente, gli investimenti in strumenti finanziari (prevalentemente titoli di capitale, titoli di debito – obbligazioni ordinarie per importo eccedente euro 100.000, obbligazioni convertibili e titoli subordinati) emessi da Banche ed Imprese di investimento dell'UE possono essere soggetti al rischio di bail-in, ossia l'investitore può essere esposto al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, in via permanente, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

In nessun caso potranno invece essere chiamate a contribuire alle perdite, e quindi essere né svalutate né convertite in capitale, alcune categorie di depositi e di investimenti quali: depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositi (cfr. par. 5.5. che segue), cioè quelli di importo fino ad euro 100.000, le passività garantite - per esempio i covered bond-, i beni dei clienti custoditi presso la banca in crisi in virtù di una relazione fiduciaria - per esempio il contenuto delle cassette di sicurezza, i debiti verso i dipendenti, i debiti commerciali e quelli fiscali purché privilegiati dalla normativa fallimentare. Pertanto, l'ammontare dei depositi eccedente euro 100.000 può essere sottoposto a *bail-in*. Tuttavia, se il deposito è intestato a una persona fisica, una microimpresa, piccola o media impresa (cioè, un'impresa con un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro), l'ammontare eccedente euro 100.000 può essere sottoposto a *bail-in* solo dopo che quest'ultimo è stato applicato a tutti gli altri debiti della banca.

Per maggiori approfondimenti inerenti al bail-in si rimanda a titolo di esempio ai seguenti riferimenti:

- www.bancaditalia.it (cercare "crisi bancarie" con il motore di ricerca);
- la guida ABI-Consumatori: "In altre parole... tu e il *bail-in*".

PARTE B. I RISCHI DEGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI

Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi:

la variabilità del prezzo dello strumento finanziario;
la sua liquidità e liquidabilità;
la divisa in cui è denominato;
gli altri fattori fonte di rischi generali.

B.1 - La variabilità del prezzo

Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.

B.1.1) Titoli di capitale e titoli di debito

Occorre distinguere innanzi tutto tra titoli di capitale (ed in particolare le azioni) e titoli di debito (tra cui le obbligazioni descritte in precedenza).

A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente.

Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.

B.1.2) Rischio specifico e rischio generico

Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione.

Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato.

Il rischio sistematico dei titoli di debito si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.

B.1.3) Il rischio emittente

Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano.

Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti.

Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore.

Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interessi corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.

B.1.4) Il rischio di tasso d'interesse

Con riferimento ai titoli di debito, l'investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza.

Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto.

In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 8,6%.

È dunque importante per l'investitore verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.

B.1.5) L'effetto della diversificazione degli investimenti. Gli organismi di investimento collettivo

Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d'investimento e Società d'investimento a capitale variabile - SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati.

Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione.

Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.

B.2 - La liquidità e la liquidabilità

La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore.

Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari.

ALLEGATO 1

Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi configurando quindi un limite alla liquidabilità dei titoli stessi.

B.3 - La divisa

Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (Euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento.

L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.

B.4 - Gli altri fattori fonte di rischi generali

B.4.1) Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni

Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L'investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.

B.4.2) Operazioni eseguite fuori da mercati organizzati

Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato.

Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati.

Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

PARTE C. I RISCHI CONNESSI AL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI

C.1 - La rischiosità di una linea di gestione di patrimoni personalizzata

Il servizio di gestione di portafogli consente di avvalersi delle conoscenze e dell'esperienza di professionisti del settore nella scelta degli strumenti finanziari in cui investire e nell'esecuzione delle relative operazioni.

L'investitore, con le modalità preconcordate, può intervenire direttamente nel corso dello svolgimento del servizio di gestione impartendo istruzioni vincolanti per il gestore.

La rischiosità della linea di gestione è espressa dalla variabilità dei risultati economici conseguiti dal gestore.

L'investitore può orientare la rischiosità del servizio di gestione definendo contrattualmente i limiti entro cui devono essere effettuate le scelte di gestione. Tali limiti, complessivamente considerati, definiscono le caratteristiche di una **linea di gestione** e devono essere riportati obbligatoriamente nell'apposito contratto scritto.

La rischiosità effettiva della linea di gestione, tuttavia, dipende dalle scelte operate dall'intermediario che, seppure debbano rimanere entro i limiti contrattuali, sono solitamente caratterizzate da ampi margini di discrezionalità circa i titoli da acquistare o vendere e il momento in cui eseguire le operazioni.

L'intermediario deve comunque esplicitare il grado di rischio di ciascuna linea di gestione.

L'investitore deve informarsi approfonditamente presso l'intermediario sulle caratteristiche e sul grado di rischio della/e linea/e di gestione che intende prescegliere e deve concludere il contratto solo se è ragionevolmente sicuro di aver compreso la natura della/e linea/e di gestione ed il grado di esposizione al rischio che essa/e comporta/no.

Prima di concludere il contratto, una volta apprezzato il grado di rischio della/e linea/e di gestione prescelta/e, l'intermediario deve valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest'ultimo.

C.2 - La rischiosità di una linea di gestione

L'investitore può orientare la rischiosità di una linea di gestione principalmente attraverso la definizione: *a)* delle categorie di strumenti finanziari in cui può essere investito il patrimonio del risparmiatore e dai limiti previsti per ciascuna categoria; *b)* del grado di leva finanziaria utilizzabile nell'ambito della linea di gestione.

C.3 - Gli strumenti finanziari inseribili nella linea di gestione

Con riferimento alle **categorie di strumenti finanziari** ed alla valutazione del rischio che tali strumenti comportano per l'investitore, si rimanda alla parte del presente documento sulla valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari. Le caratteristiche di rischio di una linea di gestione tenderanno a riflettere la rischiosità degli strumenti finanziari in cui esse possono investire, in relazione alla quota che tali strumenti rappresentano rispetto al patrimonio gestito.

Ad esempio, una linea di gestione che preveda l'investimento di una percentuale rilevante del patrimonio in titoli a basso rischio, avrà caratteristiche di rischio similari; al contrario, ove la percentuale d'investimenti a basso rischio prevista fosse relativamente piccola, la rischiosità complessiva della linea di gestione sarà diversa e più elevata.

C.4. Gli altri rischi generali connessi al servizio di gestione di portafogli

C.4.1) - Richiamo

Nell'ambito del servizio di gestione patrimoniale vengono effettuate dall'intermediario per conto del cliente operazioni su strumenti finanziari. È quindi opportuno che l'investitore prenda conoscenza di quanto riportato al riguardo nelle parti "A" e "B" delle presenti INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI.

C.4.2) - Commissioni ed altri oneri

Prima di concludere il contratto di gestione, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni ed alle modalità di calcolo delle medesime, delle spese e degli altri oneri dovuti all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d'intermediazione. Nel valutare la congruità delle commissioni di gestione di portafogli, l'investitore deve considerare che modalità di applicazione delle commissioni collegate, direttamente o indirettamente, al numero delle operazioni eseguite potrebbero aumentare il rischio che l'intermediario esegua operazioni non necessarie. Il dettaglio delle commissioni, delle spese e degli oneri dovuti all'intermediario è indicato in ogni schema contrattuale per la prestazione dei servizi di investimento offerti dalla SGR.

Puntuali informazioni in merito ai costi e agli oneri relativi alla prestazione del servizio di gestione di portafogli, come di quelli di consulenza sono altresì fornite nelle Sezioni 10 e 11 della presente documentazione pre-contrattuale.

5 - INFORMAZIONI CONCERNENTI LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI E DEI FONDI DEI CLIENTI

5.1 - Misure generali approntate per assicurare la tutela dei diritti dei Clienti.

Nella prestazione del servizio di gestione di portafogli, gli strumenti finanziari e le disponibilità liquide dei singoli clienti detenuti dalla SGR costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della SGR e da quello degli altri clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della SGR o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale depositario o sub depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi. Presso la SGR sono istituite e conservate apposite evidenze contabili degli strumenti finanziari e del denaro detenuti dalla SGR per conto della clientela. Tali evidenze sono relative a ciascun cliente e suddivise per tipologia di servizio e attività prestate. Le evidenze sono aggiornate in via continuativa e con tempestività in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun cliente. Nelle evidenze, la Società indica con riferimento alle singole operazioni relative ai beni di pertinenza dei clienti, la data dell'operazione, la data del regolamento previsto dal contratto e la data dell'effettivo regolamento. Nel caso in cui le operazioni effettuate per conto dei clienti prevedano la costituzione o il regolamento di margini presso terze parti, la SGR mantiene distinte le posizioni di ciascun cliente relative a tali margini in modo da evitare compensazioni tra margini incassati e dovuti relativi ad operazioni poste in essere per conto dei differenti Clienti. Gli strumenti finanziari dei clienti depositati presso sub-depositari sono distinguibili da quelli della SGR e del sub-depositario e iscritti in conti separati, le disponibilità liquide dei clienti sono depositate presso depositari abilitati in conti separati da quelli della SGR. La SGR adotta procedure interne e misure organizzative per minimizzare il rischio di perdita o di sottrazione dei beni dei clienti quali quelli derivanti da abusi, frode, cattiva gestione, errori contabili o negligenza.

5.2 - Deposito delle e Sub-deposito degli strumenti finanziari della Clientela

Fermo restando la responsabilità della SGR nei confronti del cliente, gli strumenti finanziari dei Clienti possono essere sub depositati, previo consenso del cliente medesimo, presso depositari centrali o depositari abilitati, quali le banche.

In caso di sub deposito degli strumenti finanziari di pertinenza del cliente presso i soggetti sopra indicati, la SGR accende il conto ad essa intestato presso il sub depositario, rubricato "in conto terzi" (cosiddetto "conto omnibus"). Tale conto è tenuto distinto da quelli eventualmente accesi della SGR stessa presso il medesimo sub depositario, nonché dai conti di proprietà del sub depositario. La SGR mantiene evidenze degli strumenti finanziari di pertinenza di ciascun cliente sub depositati presso il sub depositario, e riporta in ciascun conto di deposito di ogni cliente la denominazione del sub depositario. Nel caso di sub deposito degli strumenti finanziari, ed in specie nei casi in cui sia necessario sub depositarli, per la natura degli stessi ovvero dei servizi e delle attività di investimento prestate, presso soggetti insediati in paesi i cui ordinamenti non prevedono una regolamentazione del deposito di strumenti finanziari per conto di terzi, il

cliente è esposto al rischio della confusione degli strumenti finanziari di sua pertinenza con quelli del sub depositario o dei clienti di quest'ultimo, nonché dell'insolvenza o dell'assoggettamento a procedure concorsuali o simili del sub depositario.

La SGR non sarà responsabile per gli atti o le omissioni del sub-depositario o per le conseguenze in caso di insolvenza dello stesso, salvo che risulti la negligenza grave o il dolo della SGR nella scelta o nella verifica periodica di tale sub depositario.

5.3 - Diritti di garanzia, privilegio o compensazione

In caso di inadempimento del cliente, la SGR può avvalersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli articoli 2761, commi 3 e 4, e 2756, commi 2 e 3, c.c., realizzando direttamente o a mezzo intermediario abilitato un quantitativo degli strumenti finanziari depositati congruamente correlato al credito vantato dalla SGR stessa.

Relativamente agli strumenti finanziari e alle somme di denaro di pertinenza dei Clienti non opera la compensazione legale e giudiziaria. La SGR si impegna a non pattuire la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario e dal sub- depositario nei suoi confronti.

5.4 - Utilizzo degli strumenti finanziari dei Clienti da parte della SGR

Nell'ambito dello svolgimento del servizio di gestione di portafogli, la SGR non potrà utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, e in particolare per operazioni di finanziamento tramite titoli, gli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, salvo consenso scritto di questi ultimi, formalizzato nel contratto. In tale ultimo caso, il contratto indicherà le controparti, le caratteristiche delle operazioni che possono essere effettuate, le garanzie fornite, nonché la responsabilità delle parti coinvolte nelle singole operazioni, le condizioni di restituzione degli strumenti finanziari e i rischi che ne derivano nonché tutte le misure richieste dalle disposizioni in materia. Le singole operazioni concluse e la relativa remunerazione saranno rese note al Cliente con apposita comunicazione o nell'ambito della rendicontazione periodicamente fornita allo stesso.

5.5 - Sistemi di garanzia dei depositi

La SGR aderisce, ai sensi dell'art. 59 del TUF, al Fondo Nazionale di Garanzia (di seguito il "Fondo"), che prevede un sistema di indennizzo degli investitori per l'ipotesi in cui l'Intermediario sia posto in insolvenza. Il Fondo indennizza gli investitori, entro limiti di importo previsti, per i crediti rappresentati da strumenti finanziari e/o da denaro connessi con operazioni di investimento, nei confronti di intermediari aderenti al Fondo, derivanti dalla prestazione di servizi di investimento. Gli interventi del Fondo avvengono in relazione all'accertamento di cause di insolvenza da parte dell'Intermediario (liquidazione coatta amministrativa, fallimento, concordato preventivo). Il Fondo indennizza gli investitori per i crediti derivanti dalla mancata restituzione integrale del denaro e degli strumenti finanziari o del loro controvalore, riconosciuti in via definitiva dagli organi della procedura concorsuale.

5.6 - Applicabilità del Bail-in alle disponibilità dei clienti depositate presso una banca

In ogni caso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 180/2015, il *bail-in* non si applica "a qualsiasi obbligo derivante dalla detenzione da parte dell'ente sottoposto a risoluzione di disponibilità dei clienti, inclusa la disponibilità detenuta nella prestazione di servizi e attività di investimento e accessori ovvero da o per conto di organismi d'investimento collettivo o fondi di investimento alternativi, a condizione che questi clienti siano protetti nelle procedure concorsuali applicabili".

Secondo l'interpretazione fornita dalla Banca d'Italia con comunicazione del 23/3/2016 in merito all'applicabilità della procedura di *bail-in*, tale procedura non si applica alle disponibilità dei clienti detenute da una banca in risoluzione nell'ambito della prestazione del servizio di gestione di portafogli.

In applicazione del principio generale contenuto nell'art. 22 del TUF per cui sui beni o sui crediti della clientela oggetto di separazione patrimoniale "*non sono ammesse azioni dei creditori dell'intermediario o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori del depositario o del subdepositario o nell'interesse degli stessi*", secondo la Banca d'Italia "in caso di risoluzione del depositario, non possono essere assoggettate a bail-in le passività relative alle disponibilità liquide della clientela ricevute da un soggetto abilitato diverso da una banca e affidate al depositario poi posto in risoluzione".

6 - STRATEGIA DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI

Premessa

La MiFID II e la relativa normativa di attuazione hanno introdotto nuovi principi in materia di esecuzione degli ordini dei clienti.

La SGR, nella prestazione del servizio di gestione di portafogli e di ricezione e trasmissione di ordini, si impegna ad adottare tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile per il cliente (di seguito la "best execution").

A tal fine, la SGR ha elaborato il presente documento, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Intermediari della CONSOB, che ha l'obiettivo di fornire al cliente le seguenti informazioni:

1. la gerarchia dei fattori di Best Execution;
2. le modalità di trasmissione degli ordini e scelta dei negoziatori;

3. il monitoraggio e l'aggiornamento della strategia.

Gerarchia dei fattori di Best Execution

Nella prestazione dei servizi d'investimento di gestione di portafogli e di ricezione e trasmissione degli ordini, la SGR tiene conto dei seguenti criteri:

- a) caratteristiche del cliente, compresa la sua classificazione come cliente al dettaglio o professionale;
- b) caratteristiche dell'ordine del cliente;
- c) caratteristiche degli strumenti finanziari che sono oggetto dell'ordine;
- d) caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l'ordine può essere diretto;

al fine di stabilire l'importanza relativa dei fattori di seguito elencati:

- prezzo dello strumento e relativi costi (c.d. "corrispettivo totale");
- rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento. La velocità di esecuzione indica la rapidità con la quale gli intermediari negozianti concludono un ordine, mentre la probabilità di esecuzione esprime la probabilità che l'intermediario negoziante consenta di eseguire con successo (ovvero, possibilmente in modo completo) l'ordine del cliente;
- dimensioni e della natura dell'ordine;
- altri fattori che potrebbero influire sull'esecuzione dello stesso.

Come previsto dalla normativa per i clienti al dettaglio, la SGR privilegia il corrispettivo totale quale preminente fattore di *best execution*. Tale scelta assume rilevanza anche per i clienti professionali. A tal proposito si precisa che la strategia di trasmissione degli ordini è la medesima sia per i clienti professionali, che per i clienti al dettaglio.

Il corrispettivo totale è costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi relativi all'esecuzione. I costi includono tutte le spese sostenute dal cliente e direttamente collegate all'esecuzione dell'ordine, comprese le competenze della sede di esecuzione, le competenze per la compensazione nonché il regolamento e qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all'esecuzione dell'ordine.

La SGR potrebbe, in via eccezionale, dare priorità ad altri fattori oltre a prezzo e costo, qualora ciò si renda necessario per tutelare gli interessi dei clienti. A tal proposito, gli altri fattori di esecuzione, tra cui rapidità, dimensione e probabilità di esecuzione, tuttavia, dovrebbero essere considerati solo se rilevanti e sempre in via di eccezione quanto meno per i clienti al dettaglio, in particolare qualora prezzi e costi siano compresi in un intervallo ristretto. Si pensi, ad esempio, al caso in cui il fallimento imminente di una controparte possa comportare la perdita totale dell'investimento del cliente o quando eventi improvvisi sul mercato richiedano una tempestiva esecuzione anche a scapito di un prezzo di poco migliore.

Modalità di trasmissione degli ordini e scelta degli intermediari negozianti

La SGR ha individuato una strategia di trasmissione degli ordini al fine di assicurare che venga garantito ai propri clienti il miglior risultato possibile atteso.

Nello specifico, nella trasmissione degli ordini, la SGR delega la scelta della sede di esecuzione finale ad un intermediario negoziante, che agisce in autonomia senza alcuna istruzione specifica da parte della SGR.

Gli intermediari negozianti utilizzati dalla SGR sono stati selezionati mediante l'utilizzo dei seguenti criteri:

- coerenza della strategia di esecuzione con l'ordine di importanza dei fattori definito dalla SGR;
- competenza nella gestione ed esecuzione degli ordini su specifiche categorie strumenti finanziari;
- competenza nella gestione ed esecuzione degli ordini su specifici mercati;
- elevata rapidità e qualità di esecuzione per particolari tipologie di ordine (ad esempio curando)
- eventuale disponibilità di piattaforme tecnologiche per l'inoltro degli ordini (per ordini di dimensione elevata)
- solidità finanziaria del negoziante

Sulla base dei criteri su indicati, la SGR ha quindi individuato una serie di intermediari negozianti, riportati in allegato, per ogni categoria di strumento finanziario trattato.

Nel caso in cui un cliente fornisca un'istruzione specifica alla SGR, quest'ultima trasmetterà l'ordine all'intermediario negoziante con istruzione specifica.

Si evidenzia che qualora siano presenti indicazioni del cliente in merito alle modalità di esecuzione dell'ordine non sarà sempre garantita la migliore esecuzione possibile in riferimento alle regole di best execution presenti in questo documento.

In linea generale, per i titoli negoziati su sedi di negoziazione, al fine di rispettare l'importanza relativa dei fattori elencati sopra, la SGR si avvarrà dell'operato di Intermediari che, direttamente, per le sedi di negoziazione gestite da Borsa Italiana, o indirettamente, per il tramite di altri Intermediari, per le altre sedi di esecuzione, garantiscono l'accesso alle sedi di esecuzione di riferimento degli strumenti finanziari oggetto degli ordini. Per sedi di esecuzione di riferimento si intendono quelle che presentano le migliori caratteristiche in termini di liquidità (verosimilmente, in molti casi i mercati regolamentati). La SGR ritiene che i livelli di liquidità presenti su dette sedi di esecuzione possano garantire l'ottenimento delle condizioni più favorevoli per il cliente e che su tali sedi di esecuzione degli ordini si possa ottenere:

- maggiore liquidità e trasparenza;

ALLEGATO 1

- maggiore efficienza degli scambi, visto l'utilizzo di piattaforme di negoziazione avanzate;
- miglior processo di formazione del prezzo degli strumenti finanziari trattati;
- adeguati servizi di clearing e settlement.

Quanto sopra esposto contribuisce a garantire l'ottenimento delle condizioni più favorevoli per il cliente.

Per quanto riguarda le quote di OICR armonizzati e non armonizzati, le scelte di gestione effettuate si baseranno principalmente sull'analisi storica dei rendimenti offerti dagli OICR compatibili con le strategie di investimento e le linee di gestione offerte dalla SGR. Gli ordini di sottoscrizione/riscatto saranno quindi trasmessi ai soggetti autorizzati al collocamento o alle società di gestione di tali OICR.

Per quanto attiene le obbligazioni estere e/o corporate quotate su mercati Regolamentati esteri, la scelta della SGR è di avvalersi di Intermediari che eseguano gli ordini sul mercato Regolamentato di riferimento ove significativo, piuttosto che su una diversa sede di negoziazione (tra cui, vista la tipologia di strumenti principalmente Bloomberg). Gli Intermediari selezionati per tale tipologia di strumenti finanziari, il cui elenco è indicato nella tabella sotto riportata, potranno altresì, ove le condizioni di mercato lo consentano e nel pieno rispetto dei principi di *best execution* su cui è fondata la strategia di trasmissione degli ordini di Alisei, eseguire gli ordini fuori di una sede di negoziazione (anche, quindi, in contropartita diretta con la SGR). La diversa scelta operata per tale tipologia di strumenti finanziari è dovuta alla circostanza che, la maggior parte di essi non soddisfano i requisiti di liquidità necessari alla formazione di un prezzo significativo. Per la conclusione della transazione verranno presi a riferimento i migliori prezzi esposti aderenti alla sede di esecuzione Bloomberg.

Monitoraggio ed aggiornamento della strategia di trasmissione

La SGR, effettuando un'attività costante di analisi e monitoraggio dei mercati finanziari e degli intermediari utilizzati, si impegna a modificare la propria strategia di trasmissione qualora questo sia necessario per assicurare una migliore esecuzione ai propri clienti. In ogni caso una revisione periodica del presente documento verrà svolta almeno annualmente.

| Categoria di strumento | Intermediari negoziatori |
|---|--|
| Titoli azionari quotati su sedi di negoziazione Euro | <i>Equita SIM Banca Akros Morgan Stanley Stifel Europe Bank Intesa San Paolo UBS Switzerland AG (Lugano)</i> |
| Titoli azionari quotati su sedi di negoziazione in divise diverse da Euro | <i>Banca Akros Stifel Europe Bank Intesa San Paolo</i> |
| Titoli obbligazionari | <i>Equita SIM Banca Akros Intesa San Paolo UBS Switzerland AG (Lugano)</i> |
| OICR (Fondi comuni, ETF e SICAV) e ETC | <i>Banca Akros Equita SIM Morgan Stanley Intesa San Paolo UBS Switzerland AG (Lugano)</i> |

Si rimanda inoltre, per qualsiasi ulteriore informazione, a quanto previsto alle successive specifiche **Sezioni 10 e 11. INFORMAZIONI SU COSTI E ONERI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI E DI CONSULENZA INDIPENDENTE.**

7 – POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

1. Premessa

Il presente documento si pone l'obiettivo di illustrare l'approccio che Alisei SGR S.p.A. ha adottato con riferimento ai conflitti di interesse nella prestazione dei servizi di investimento ed accessori a seguito del recepimento, nell'ordinamento giuridico italiano, della MiFID II.

In particolare, la normativa contenuta nella sopracitata Direttiva prevede che nella prestazione dei servizi di investimento ed accessori l'intermediario:

ALLEGATO 1

- individui le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti;
- definisca le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti;
- informi chiaramente il cliente della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti, nonché delle misure adottate per mitigare i rischi, qualora i presidi predisposti per la gestione delle fattispecie di conflitto individuate non siano sufficienti ad assicurare con ragionevole certezza che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato;
- predisponga e aggiorni periodicamente un registro nel quali si riportino i tipi di servizi di investimento o accessori per i quali sia sorto o possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti.

Nell'ordinamento giuridico italiano la disciplina comunitaria sui conflitti di interesse trova attuazione nell'art. 21 del TUF e nelle relative disposizioni di attuazione emanate dalla Consob.

Nell'ottica sopra indicata, più in particolare, il presente documento si propone di illustrare in forma sintetica le macro-tipologie di conflitti di interesse connesse all'attuale struttura della SGR.

2. Relazioni con altre norme e documenti

Le linee guida contenute nel presente documento sono definite in coordinamento sia con la normativa concernente la prestazione dei servizi di investimento e/o accessori, sia con altre disposizioni di carattere generale. Esse integrano, in via esemplificativa, le regole di comportamento che la SGR tramite il suo personale è tenuto ad osservare in virtù delle normative vigenti, dei contratti di lavoro, delle procedure interne, nonché dei codici di comportamento interno della SGR.

Le presenti indicazioni, unitamente a quelle contenute nel documento di trasmissione degli ordini, rappresentano i principi e gli indirizzi operativi ai quali la SGR intende uniformare la prestazione dei servizi d'investimento e/o accessori.

La presente policy sarà oggetto di aggiornamento su base continuativa per tenere conto, da un lato, dell'evoluzione della struttura della SGR e dall'altro di eventuali innovazioni normative. Qualsiasi modifica rilevante apportata alla presente policy sarà debitamente comunicata al cliente.

3. Definizione di Conflitto di Interesse

Si è in presenza di un conflitto di interesse quando la SGR o un soggetto rilevante² della stessa:

- realizza un guadagno finanziario o eviti una perdita finanziaria, a spese del cliente;
- ha nel risultato del servizio prestato al cliente o dell'operazione realizzata per conto di quest'ultimo un interesse distinto da quello del cliente;
- ha un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente interessato;
- svolge la stessa attività del cliente;
- riceve o riceverà da una persona diversa dal cliente un incentivo, in relazione al servizio prestato al cliente, sotto forma di denaro, di beni o di servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente fatturate per tale servizio.

Alla luce di quanto sopra, le situazioni di conflitto di interesse indicate nella presente policy rappresentano quelle circostanze nelle quali, al momento della prestazione di servizi di investimento e accessori, o di una combinazione di essi, l'interesse dell'investitore potrebbe essere danneggiato a vantaggio della SGR, di un soggetto rilevante della stessa o a vantaggio di un altro cliente.

4. Individuazione delle possibili fattispecie di conflitto di interesse

Al fine di individuare tutte le fattispecie dalle quali può derivare una situazione di conflitto di interesse, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa di riferimento, la SGR ha provveduto ad identificare i servizi di investimento ed accessori prestati dalla SGR stessa e a valutare se la prestazione degli stessi possa essere in conflitto con gli interessi del cliente.

4.1. Servizi da Alisei SGR S.p.A.

I servizi prestati dalla SGR tramite i quali potrebbe scaturire un conflitto di interesse potenzialmente pregiudizievole per il cliente sono:

- a) gestione collettiva del risparmio;
- b) consulenza indipendente in materia di investimenti;
- c) gestione di portafogli;

² "Soggetto rilevante": è il soggetto appartenente a una delle seguenti categorie: i) i componenti degli organi aziendali, soci che in funzione dell'entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, dirigenti o consulenti finanziari di Alisei SGR S.p.A.; ii) dipendenti di Alisei SGR S.p.A., nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo di Alisei SGR S.p.A. e che partecipino alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte della SGR stessa; iii) persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi di Alisei SGR S.p.A. sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte della SGR stessa.

4.2. Macro tipologie di conflitto di interesse

In via esemplificativa, sulla base della struttura della SGR e delle attività/servizi prestati, sono state identificate le principali macro tipologie di conflitti di interesse di seguito indicate.

a) Conflitti di interesse nell'ambito dello stesso servizio

In questa categoria sono ricompresi i conflitti di interesse derivanti da situazioni in cui la SGR, nella prestazione di un servizio, possa privilegiare l'interesse di un cliente a discapito di un altro.

b) Conflitti di interesse connessi alla prestazione congiunta di più servizi

In tale categoria sono ricompresi i conflitti di interesse che possono scaturire dalla circostanza in base alla quale la SGR svolga nei confronti dei medesimi clienti servizi e/o attività diversi.

c) Conflitti di interesse connessi alla detenzione di partecipazioni rilevanti in emittenti strumenti finanziari e/o nelle quali un soggetto rilevante della SGR ha interessi particolari

Ricadono in questa categoria i conflitti di interesse che potrebbero derivare dalla prestazione di servizi aventi ad oggetto strumenti finanziari emessi da società nelle quali un soggetto rilevante della SGR ricopre cariche rilevanti e/o ha interessi particolari e/o detiene una partecipazione rilevante. L'intermediario, infatti, potrebbe avere interesse a prestare i servizi cui è autorizzato senza tenere in considerazione gli interessi del cliente.

Si pensi, ad esempio, al caso in cui la SGR, nell'ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti, raccomandi gli strumenti finanziari emessi da una società nella quale un soggetto rilevante ricopre una posizione apicale o nella quale un'altra entità del gruppo detiene una partecipazione, senza tenere in alcun conto la convenienza economica del cliente.

5. Misure di gestione dei conflitti

La SGR è dotata di procedure e accorgimenti organizzativi che consentono una appropriata gestione dei conflitti di interesse.

Al riguardo, a titolo meramente esemplificativo, si segnalano le seguenti misure:

- a) definizione di compiti, responsabilità e regole di condotta, che dispongono che le funzioni titolari di una fase di processo o di un intero processo potenzialmente idoneo alla generazione di conflitti siano attribuite a strutture (e quindi a responsabili) distinti;
- b) separazione organizzativa tra la business unit che presta l'attività di gestione di portafoglio e quella che presta l'attività di ricezione e trasmissione ordini.
- c) procedure organizzative e informatiche per assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento, nel rispetto dell'interesse del cliente. Tali procedure, in particolare, disciplinano le modalità di offerta dei servizi di investimento e la gestione del rapporto con il cliente;
- d) procedure per la gestione delle informazioni privilegiate al fine di evitare comportamenti illeciti, in linea con la vigente normativa in tema di abusi di mercato;
- e) procedure per la trasmissione degli ordini che garantiscono al cliente il rispetto di precise regole, vietando ogni discrezionalità nella fase di esecuzione delle disposizioni impartite dallo stesso. La materia è oggetto di specifica trattazione nel documento di trasmissione degli ordini, alla quale si rimanda per ogni maggior dettaglio;
- f) un'apposita normativa interna che regola le operazioni effettuate su strumenti finanziari a titolo personale da parte dei soggetti rilevanti improntata al rispetto dei principi di correttezza;
- g) una gestione dei reclami strutturata in modo da assicurare che l'analisi delle contestazioni presentate dai clienti venga svolta da personale estraneo all'operatività, assicurando in tal modo un giudizio indipendente.

Si fa rimando alla complessiva Conflict Policy adottata dalla SGR per eventuali approfondimenti in merito ai presidi approntati per la gestione e la riduzione dei conflitti di interesse.

6. Conflitti di interesse oggetto di specifica disclosure

Qualora, previa valutazione della SGR, le misure di gestione adottate risultino inadeguate ad assicurare, con ragionevole certezza, che con riferimento a talune fattispecie di conflitti di interesse il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, il cliente verrà informato in modo sufficientemente dettagliato da consentire allo stesso di prendere una decisione informata sul servizio di investimento o accessorio richiesto, tenuto conto del contesto in cui sorge il conflitto di interesse.

8 – INFORMAZIONI SULLA TRATTAZIONE DEI RECLAMI DELLA CLIENTELA

Eventuali reclami in ordine alla prestazione dei servizi di investimento ed ai servizi accessori devono essere presentati per iscritto, a mezzo lettera raccomandata A/R oppure PEC (posta elettronica certificata) alla Funzione di *Compliance* di Alisei SGR S.p.A., Via S.

Vittore, n. 45 – 20123 Milano. I reclami sono trattati con sollecitudine e la loro gestione si conclude in un tempo massimo di 60 giorni dal ricevimento del reclamo medesimo.

In mancanza di risposta scritta da parte della SGR entro i termini stabiliti ai sensi dal comma precedente, ovvero nel caso in cui la risposta ottenuta sia ritenuta insoddisfacente, il Cliente prima di ricorrere al giudice potrà rivolgersi, qualora il Cliente sia classificato quale Cliente al Dettaglio, all'Arbitro per le Controversie Finanziarie – ACF – di cui all'art. 32-ter del T.U.F. secondo le modalità previste dalla relativa disciplina attuativa emanata dalla Consob e richiamate sul sito www.acf.consob.it, ovvero chiedendo informazioni direttamente alla SGR che mette a disposizione dei clienti - presso i propri locali e sul proprio sito internet - la guida relativa all'accesso all'ACF.

Per risolvere in via stragiudiziale eventuali controversie con la SGR, anche in assenza di preventivo reclamo, in alternativa all'ipotesi o per le questioni che esulano la competenza dell'ACF, il Cliente può attivare – singolarmente o in forma congiunta con la SGR – una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione. La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza presso un Organismo determinato ai sensi del Decreto Legislativo n. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni.

A tale scopo, Alisei e il Cliente possono ricorrere ad uno degli organismi iscritti nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia, disponibile sul sito internet: www.giustizia.it, purché specializzato in controversie bancarie e finanziarie.

9 – INFORMAZIONI SULLA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE

9.1 Rendicontazione relativa al servizio di gestione di portafogli

La Società invia, all'indirizzo indicato nel contratto al Cliente alla fine di ogni trimestre solare ovvero annualmente ove previsto dalla normativa vigente, il rendiconto relativo al periodo di riferimento redatto secondo le modalità e avente i contenuti previsti dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

Il rendiconto include, ove pertinenti, le informazioni riportate all'art. 60 del Regolamento UE 2017/565. In particolare, a titolo esemplificativo, il rendiconto contiene le informazioni seguenti, ove pertinenti: il nome della Società, il nome o altro elemento di designazione del conto del Cliente; il resoconto del contenuto e della valutazione del portafoglio, compresi i dettagli relativi a ciascuno strumento finanziario detenuto, il suo valore di mercato o il suo valore equo (fair value) se il valore di mercato è indisponibile e il saldo di liquidità all'inizio e alla fine del periodo oggetto del rendiconto e il rendimento del portafoglio durante il periodo oggetto del rendiconto; l'importo totale delle competenze e degli oneri applicati durante il periodo oggetto del rendiconto, con l'indicazione delle singole voci quantomeno per ciò che riguarda le competenze di gestione totali ed i costi totali connessi all'esecuzione, compresa, ove pertinente, la dichiarazione che su richiesta verrà fornita una scomposizione in voci più dettagliata; l'importo totale dei dividendi, degli interessi e degli altri pagamenti ricevuti durante il periodo oggetto del rendiconto in relazione al portafoglio del Cliente; informazioni circa altri eventi societari che conferiscano diritti in relazione a strumenti finanziari detenuti nel portafoglio; per ciascuna operazione eseguita durante il periodo, il giorno e l'orario di negoziazione, la tipologia dell'ordine, l'identificativo della sede di esecuzione e dello strumento, l'indicatore acquisto/vendita, la natura dell'ordine in caso non si tratti di acquisto/vendita, il quantitativo, il prezzo unitario e il corrispettivo totale ove pertinenti, e salvo che il Cliente non scelga di ricevere le informazioni volta per volta sulle operazioni eseguite.

Nel caso in cui il Cliente scelga di ricevere - facendone richiesta per iscritto mediante lettera raccomandata A/R, PEC o sito Alisei e con addebito dei relativi costi - volta per volta le informazioni sulle operazioni eseguite, la Società fornirà prontamente a tale Cliente, all'atto dell'esecuzione di un'operazione, le informazioni essenziali su supporto durevole. In tal caso, la Società gli invierà una comunicazione di conferma dell'operazione, contenente le informazioni di cui all'art. 60 del regolamento delegato (UE) n. 2017/565, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, se l'intermediario riceve la conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione di tale conferma, salvo il caso in cui tale conferma conterrebbe le stesse informazioni di un'altra conferma che deve essere prontamente inviata al Cliente da un altro soggetto. In ogni caso la Società invierà al Cliente un rendiconto di gestione con la periodicità normativamente prevista.

La Società invierà al Cliente, su richiesta scritta ed a spese dello stesso, copia dei rendiconti arretrati.

9.2 Rendicontazione relativa al servizio di consulenza indipendente

Al momento dell'erogazione del servizio di consulenza indipendente, la SGR rilascerà al Cliente su supporto durevole un'attestazione contenente gli elementi essenziali nonché l'esito della raccomandazione oggetto della consulenza stessa ed una dichiarazione di adeguatezza, contenente la descrizione del consiglio fornito e l'indicazione dei motivi secondo cui la raccomandazione corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del Cliente.

La SGR, in aggiunta a tale attestazione, rilascerà al cliente un rendiconto semestrale riepilogativo delle raccomandazioni fornite. Con il rendiconto di fine anno, la SGR invia al Cliente:

- una relazione periodica di adeguatezza aggiornata che rappresenti al Cliente i motivi secondo cui l'investimento corrisponde alle sue preferenze, ai suoi obiettivi e alle sue caratteristiche;

ALLEGATO 1

- la rendicontazione in forma personalizzata dei costi del servizio prestato e degli strumenti finanziari, riportando i costi totali in forma aggregata addebitati al Cliente ed un'illustrazione che mostra l'effetto cumulativo dei costi sulla redditività del portafoglio nel periodo di riferimento. Su richiesta del Cliente tali informazioni sono fornite anche in forma analitica. La SGR potrà non rendicontare le spese già oggetto di rendicontazione da parte dell'intermediario di cui si serve quando accetta ed esegue le Raccomandazioni.

9.3 Approvazione della rendicontazione fornita dalla SGR

La documentazione indicata ai precedenti punti 9.1 e 9.2 si intenderà tacitamente approvata dal cliente in mancanza di reclamo scritto motivato, che dovrà essere trasmesso alla SGR entro 60 giorni dalla data di ricezione del documento stesso.

Qualora il Cliente sia classificato come cliente al dettaglio, la SGR fornirà, altresì, una dichiarazione aggiornata, contenuta nel Rendiconto di Gestione periodico, che indichi i motivi secondo cui l'investimento corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del Cliente.

10 – INFORMAZIONI SU COSTI E ONERI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI

La Società ha diritto al compenso per le attività di gestione e al rimborso delle spese sostenute direttamente riferibili al Cliente, ivi compresi gli oneri fiscali derivanti dal Contratto e/o dall'esecuzione dell'incarico. Sono, inoltre, dovute dal Cliente le spese addebitate dai soggetti depositari. Il Cliente è tenuto a rimborsare alla Società le seguenti spese relative alle attività amministrative del servizio di gestione:

- **15 euro**, per la produzione ed invio postale (ove richiesto), a sensi di legge, dei rendiconti trimestrali e delle eventuali attestazioni fiscali;
- **15 euro** quale diritto fisso per ogni istruzione specifica, come prevista dal contratto, impartita dal cliente ed accettata dalla SGR.

Il compenso per le attività di gestione è determinato in misura percentuale secondo quanto di seguito riportato:

commissione di gestione: calcolata sulla consistenza del patrimonio di fine mese, con ponderazione degli eventuali conferimenti/prelevamenti del periodo, e liquidata al termine di ciascun trimestre nella misura di seguito indicata:

| Linea di gestione | Commissione di gestione | |
|------------------------------|-------------------------|---------------|
| | Sino a 500.000 | Oltre 500.000 |
| Flessibile Dinamica | 1,70% | 1,50% |
| Flessibile Equilibrata | 1,60% | 1,40% |
| Flessibile Armonica | 1,50% | 1,30% |
| Bilanciata Global Multiasset | 1,60% | 1,40% |
| TOP o Personalizzata | 1,20% (oltre 1.000.000) | |

commissione di performance: un massimo del 10%, calcolata e prelevata sul risultato di gestione lordo al 31/12 di ogni anno, od eventualmente in sede di chiusura del rapporto (al netto delle commissioni di gestione di competenza). Tale commissione è applicabile solo nel caso in cui il risultato della gestione nell'anno civile (od eventualmente nel periodo di riferimento) risulti positivo, dopo aver recuperato integralmente l'eventuale risultato negativo generato nel passato (c.d. high watermark assoluto).

Le commissioni sono addebitate alla fine di ogni trimestre civile. Nel trimestre in cui è concluso il contratto, il calcolo è effettuato pro rata sul periodo di vigenza del contratto stesso. In caso di recesso, le commissioni sono calcolate pro rata sul periodo di vigenza del contratto nell'ultimo trimestre.

La commissione di gestione e/o di performance, maggiorata dell'IVA e di qualsiasi altra imposta sulla stessa dovuta, è da intendersi su base annua.

Ogni prestazione che implichi oneri di carattere amministrativo, postale, legale, notarile e fiscale, non compresa nell'attività di gestione come definita nelle Condizioni Generali del Contratto, è eseguibile solo se la relativa richiesta del Cliente è accettata dalla Società ed è soggetta ad un addebito per le spese effettivamente sostenute, oltre l'IVA se dovuta.

Il Cliente autorizza espressamente la Società a regolare le commissioni e le spese sopra descritte mediante prelievo diretto sulle disponibilità comprese nel Patrimonio in gestione.

ALLEGATO 1
commissione di negoziazione

| COSTI APPLICATI DAL BROKER | Min. % | Max. % | Min. commissionali |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------|
| Azioni / ETF Italia | 0,08% | 0,08% | 4,00 € |
| Azioni / ETF estero | 0,08% | 0,16% | 20,00 € |
| Obbligazioni / Titoli di stato Italia | 0,01% | 0,01% | 4,00 € – 7,00 € |
| Obbligazioni / Titoli di stato estero | 0,01% | 0,15% | 4,00 € - 45,00 € |

Sulla base delle commissioni e spese sopra indicate, di seguito si riporta l'informativa ex ante sui costi e oneri di ciascuna linea di gestione sottoscrivibile. La suddetta è presentata in forma dettagliata per le varie voci di costo, al fine di poter comprendere la natura delle stesse. I predetti dati sono espressi in importo monetario e percentuale sulla base dei costi sostenuti in passato e, laddove non disponibili, sulla base di stime ragionevoli. Le stime relative agli importi monetari sono effettuate ipotizzando sia un investimento di 500.000 euro, sia uno di 1.000.000 euro.

| Linea di gestione (500.000 euro) | Commissione di gestione¹ | | Commissione di negoziazione² | | Costo depositaria³ | | TOTALE COSTI EX-ANTE⁴ | |
|---|--|-----------------|--|-----------------|--------------------------------------|-----------------|---|--------------------|
| | % | assoluto | % | assoluto | % | assoluto | % | assoluto |
| Flessibile Dinamica | 1,70% | 8.500,00 € | 0,67% | 3.349,55 € | 0,00% | - € | 2,37% | 11.849,55 € |
| Flessibile Equilibrata | 1,60% | 8.000,00 € | 0,36% | 1.823,67 € | 0,00% | - € | 1,96% | 9.823,67 € |
| Flessibile Armonica | 1,50% | 7.500,00 € | 0,25% | 1.232,80 € | 0,00% | - € | 1,75% | 8.732,80 € |
| Bilanciata Global Multiasset | 1,60% | 8.000,00 € | 0,13% | 645,00 € | 0,00% | - € | 1,73% | 8.645,00 € |

| Linea di gestione (1.000.000 euro) | Commissione di gestione¹ | | Commissione di negoziazione² | | Costo depositaria³ | | TOTALE COSTI EX-ANTE⁴ | |
|---|--|-----------------|--|-----------------|--------------------------------------|-----------------|---|--------------------|
| | % | assoluto | % | assoluto | % | assoluto | % | assoluto |
| Flessibile Dinamica | 1,50% | 15.000,00 € | 0,67% | 6.699,09 € | 0,00% | - € | 2,17% | 21.699,09 € |
| Flessibile Equilibrata | 1,40% | 14.000,00 € | 0,36% | 3.647,33 € | 0,00% | - € | 1,76% | 17.647,33 € |
| Flessibile Armonica | 1,30% | 13.000,00 € | 0,25% | 2.465,60 € | 0,00% | - € | 1,55% | 15.465,60 € |
| Bilanciata Global Multiasset | 1,40% | 14.000,00 € | 0,13% | 1.290,00 € | 0,00% | - € | 1,53% | 15.290,00 € |
| TOP o Personalizzata | 1,20% | 12.000,00 € | 0,39% | 3.900,00 € | 0,00% | - € | 1,59% | 15.900,00 € |

NOTE:

- Il dato fornito deve intendersi oltre IVA, ove applicabile;
- Nel dato sono ricompresi i costi correlati all'intermediazione dei titoli in portafoglio comprensivi di eventuali imposte di intermediazione, imposte di bollo e costi di cambio, pagati alle controparti che eseguono gli ordini. Tale voce è stata stimata in base alle commissioni di negoziazione esplicite ed implicite ponderate per il turnover di portafoglio;
- Nel dato non sono ricompresi, il costo di € 5,00 (bonifico Italia) e € 10,00 (bonifico estero) per disinvestimento dalla gestione patrimoniale;
- Nel totale non sono ricompresi gli oneri fiscali (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: imposta di bollo; imposta sostitutiva delle imposte sui redditi) in quanto non determinabili a priori, ma strettamente dipendenti dalla valorizzazione del portafoglio e dalla relativa performance.

11 – INFORMAZIONI SU COSTI E ONERI DEL SERVIZIO DI CONSULENZA INDIPENDENTE

11.1 Costi ed Oneri inerenti al Servizio di Consulenza Indipendente

La SGR applicherà annualmente, una commissione pari al 2% del patrimonio oggetto di consulenza, maggiorata dell'IVA, fatti salvi diversi accordi stipulati con la clientela, più le eventuali imposte, bolli e spese. La commissione sarà calcolata ogni anno in percentuale del patrimonio oggetto di consulenza. Nel caso in cui il contratto acquisti efficacia o venga risolto nel corso dell'anno, la commissione verrà calcolata pro-rata sull'effettivo periodo di attività

Nella tabella che segue è indicata una stima aggregata dei costi e oneri annui per la prestazione del Servizio di Consulenza Indipendente, ipotizzando un valore medio del patrimonio in consulenza pari a € 1.000.000.

| Patrimoni in consulenza | Commissione di consulenza ¹ | | TOTALE COSTI EX-ANTE ² | |
|-------------------------|--|-------------|-----------------------------------|-------------|
| | % | assoluto | % | assoluto |
| 1.000.000 euro | 2% | 20.000,00 € | 2% | 20.000,00 € |

NOTE:

- Il dato fornito deve intendersi oltre IVA, ove applicabile;
- Nel totale non sono ricompresi gli oneri fiscali (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: imposta di bollo; imposta sostitutiva delle imposte sui redditi) in quanto non determinabili a priori, ma strettamente dipendenti dalla valorizzazione del portafoglio e dalla relativa performance.

10.2 Incentivi

La SGR non percepisce alcun tipo di incentivo al di fuori delle commissioni pagate dal Cliente e non accetta benefici non monetari, ad eccezione di quelli di minore entità che siano ammissibili secondo la normativa di riferimento. Più in particolare la SGR può accettare benefici non monetari di minore entità quali:

- le informazioni o la documentazione relativa a uno strumento finanziario o a un servizio di investimento di natura generica ovvero personalizzata in funzione di uno specifico cliente;
- il materiale scritto da terzi, commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale per promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando l'intermediario è contrattualmente impegnato e pagato dall'emittente per produrre tale materiale in via continuativa, purché il rapporto sia chiaramente documentato nel materiale e quest'ultimo sia messo a disposizione di qualsiasi intermediario che desidera riceverlo o del pubblico in generale nello stesso momento;
- partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e sulle caratteristiche di un determinato strumento finanziario o servizio di investimento;
- ospitalità di un valore *de minimis* ragionevole, come cibi e bevande nel corso di un incontro di lavoro o di una conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c).

Tali benefici non monetari di minore entità non incidono sul comportamento della SGR in alcun modo che sia pregiudizievole per gli interessi del cliente.